

CXXXII<sup>a</sup> TORNATA

MARTEDÌ 7 DICEMBRE 1926

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Commemorazione (del senatore Rampoldi) . Pag. 6949

## Oratori:

PRESIDENTE . . . . . 6949  
ROCCO, *ministro della giustizia* . . . . . 6949

Congedi . . . . . 6946

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1925, n. 2276, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, firmato a Roma il 13 dicembre 1924, per la regolazione amichevole di risarcimenti pendenti presso il tribunale arbitrale misto italo-austriaco » . . . . . 6949

« Conversione in legge del Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1800, che porta un'aggiunta all'articolo 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina » . . . . . 6953

« Modificazione all'articolo 9 della legge 12 giugno 1913, n. 611, concernente provvedimenti per la protezione degli animali » . . . . . 6954

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, che reca provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali » . . . . . 6955

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 622, riguardante il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea » . 6959

« Conversione in legge del Regio decreto 18 aprile 1926, n. 755, riflettente il trattamento economico del personale attualmente in pensione adetto all'ispettorato superiore delle opere pubbliche delle colonie » . . . . . 6963

« Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 768, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione » . . 6964

« Conversione in legge del Regio decreto 10 maggio 1925, n. 645, per l'estensione del vigente ordinamento gerarchico dello Stato al personale doganale proveniente dalla cessata amministrazione austriaca » . . . . . 6966

« Conversione in legge del Regio decreto-legge

9 maggio 1926, n. 889, concernente la ricostruzione di case canoniche, di Chiese non sussidiate dallo Stato e di altri edifici ecclesiastici, destinati a scopo di beneficenza nel comune di Messina » . . . . . 6970

« Convalidazione dei decreti Reali relativi a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26 » . . 6971

« Conversione in legge del Regio decreto 27 maggio 1926, n. 831, recante variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1925-26 » . . 6976

« Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari di carattere finanziario, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1926-27 » . . . . . 6977

« Conversione in legge del Regio decreto 9 novembre 1926, n. 1881, che modifica il Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1558, relativo ai servizi per la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti ai cittadini di Stati già nemici » . . . . . 6986

« Convalidazione del Regio decreto 9 novembre 1926, n. 1880, che autorizza una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-27 » . . . . . 6987

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 161, concernente il trattamento di previdenza per il personale del sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia » . . . . . 6988

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, che stabilisce miglioramenti economici per il personale insegnante delle Regie scuole medie professionali » . . . . . 6989

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 893, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1031, relativo alla moratoria italo-austriaca » . . . . 6990

« Conversione in legge del Regio decreto 3 giu-

gno 1926, n. 953, che estende i poteri del Commissario presso l'Unione militare in Roma» . . . 6992

« Conversione in legge del Regio decreto 6 aprile 1926, n. 914, concernente il contributo dello Stato al comune di Verona nelle spese per l'istruzione elementare » . . . . . 6993

« Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1486, recante provvedimenti per la disciplina ed il coordinamento delle pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sport e delle commemorazioni ed onoranze » . . . . . 6994

« Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 1779, che dichiara festivo, a tutti gli effetti civili, il giorno 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma » . . . . . : 6995

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195, che abolisce i Consigli di amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari » . . . . . 6996

(Discussione di).

« Applicazione del contributo di miglìoria in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche » . 6954

Oratori:

PRESIDENTE . . . . . 6954

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici* . . . 6954

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 902, riguardante la devoluzione al bilancio autonomo dell'amministrazione postale telegrafica di alcuni cespiti di entrata relativi al servizio delle Casse di risparmio postali e la prescrizione di alcuni piccoli crediti infruttiferi su libretti delle Casse stesse » . . . . . 6962

Oratori:

CIANO, *ministro delle comunicazioni* . . . . 6963

SUPINO, *relatore* . . . . . 6963

(Presentazione di): . . . . . 6947

Interrogazioni (Annuncio di) . . . . . 7000

Messaggi (del Presidente della Corte dei conti) . 6947

Relazioni (Presentazione di) 6947, 6974, 6976, 7000

Ringraziamenti . . . . . 6946

Uffici (Riunione degli) . . . . . 6946

Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) 6975, 6999

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Capo del Governo Primo Ministro e Ministro degli affari esteri, della guerra, della marina e dell'aeronautica, dell'interno, e i ministri delle corporazioni, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale, delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la marina, la guerra, le

corporazioni, le finanze, l'economia nazionale e le comunicazioni.

AGNETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

### Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani alle ore 15 avrà luogo la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Abbiate per giorni 8, Badaloni per giorni 5, Battaglieri per giorni 5, Berti per giorni 8, Bonicelli per giorni 30, Cagni per giorni 30, Caopinna per giorni 8, Catellani per giorni 5, Cimati per giorni 3, Ferraris Dante per giorni 15, Figoli per giorni 8, Greppi per giorni 8, Grosoli per giorni 10, Luiggi per giorni 15, Luzzatti per giorni 8, Mazziotti per giorni 7, Morpurgo per giorni 2, Nava per giorni 10, Piaggio per giorni 10, Pini per giorni 8, Porro per giorni 8, Rattone per giorni 8, Ronco per giorni 8, Salmoiraghi per giorni 8, Tamassia per giorni 20, Tassoni per giorni 7, Tamborino per giorni 6, Tecchio per giorni 30, Vitelli per giorni 10, Zappi per giorni 8.

### Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Gherardini ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento:

« La famiglia Gherardini infinitamente riconoscente per la parte viva che V. E. ha preso al suo presente lutto Le invia i sensi della sua profonda riconoscenza e devozione e prende l'occasione per esternarle tutta la sua gratitudine per la magnifica commemorazione fatta ieri al Senato, in cui sono così ben tratteggiate, con quella nobiltà di parola che è una delle caratteristiche di V. E., le qualità del nostro caro scomparso.

« La famiglia GHERARDINI ».

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1926

Dalla famiglia del defunto senatore Raggio ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento:

« Eccellenza,

« Porgo con animo riconoscente i più vivi ringraziamenti per le nobili e buone parole con le quali l'E. V. ha voluto ricordare il mio carissimo consorte.

« La mia famiglia si unisce a me con sentimento grato ed in special modo La saluta molto cordialmente.

« TEA RAGGIO SPINOLA ».

Dalla famiglia del compianto senatore Vigoni mi è giunto il seguente telegramma di ringraziamento:

« Famiglia Vigoni riconoscente nobili parole V. E. memoria caro estinto presenta devoti ringraziamenti illustre Presidente e autorevoli membri Senato. IGNAZIO VIGONI ».

Dalla città di Padova mi è pervenuta una lettera di ringraziamento per le condoglianze inviate a nome del Senato in occasione della morte dell'onor. Senatore Polacco:

« Eccellenza,

« Sicuro interprete dei sentimenti della Città, ringrazio vivamente l'E. V. per l'altissima commemorazione fatta al Senato il 16 corr. del compianto Senatore Prof. Vittorio Polacco e per avere rivolte a questa città, che annoverava il Prof. Polacco tra i suoi figli più illustri, le condoglianze vivissime del Senato.

« Padova, che aveva avuto largo modo di conoscere e di apprezzare le preclare doti di mente e di cuore del Senatore Polacco, perchè in questa città per oltre trent'anni profuse la sua opera come Professore e Rettore Magnifico di questo secolare Ateneo e come Cittadino amante della sua Città è sempre pronto a dare alla stessa tanta parte di sé, ha nella elevata commossa parola dell'E. V. vista rievocata mirabilmente la nobilissima figura dello scienziato e del Cittadino e quindi sente la più profonda gratitudine all'E. V. che ha voluto e saputo rendere a questo suo figlio diletto il meritato onore.

« Il Commissario

« SAVIO ».

### Comunicazione.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato che il Presidente dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche ha trasmesso, a norma della legge 7 aprile 1921, n. 610, la relazione sull'attività svolta nell'anno 1925 dall'Ente stesso.

### Messaggio del Presidente della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei Conti ha trasmesso l'elenco dei decreti registrati con riserva con la seguente lettera:

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di ottobre 1926.

« Il Presidente

« PEANO ».

### Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Agnetti di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentati alla Presidenza durante la sospensione dei lavori.

AGNETTI, segretario, legge:

### DISEGNI DI LEGGE.

*Dal ministro dell'interno.*

Conversione in legge del Regio decret 6 novembre 1926, n. 1903, col quale è istituito un servizio di investigazione politica (N. 583).

*Dal ministro delle finanze.*

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1921, concernente la proroga dei termini per il Collegio arbitrale in materia di vertenze tra lo Stato e gli Istituti anticipatori dei danni di guerra (N. 582).

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1923, col quale vengono unificate, coordinate ed integrate le disposi-

zioni relative ai divieti di importazione e di esportazione di carattere economico (N. 584).

*Dal ministro della giustizia ed affari di culto.*

Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite (N. 581).

#### RELAZIONI:

*Dalla Commissione di finanze.*

Convalidazione di decreti Reali relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-1926 (relatore Mayer) (N. 551).

Conversione in legge del Regio decreto 27 maggio 1926, n. 931, recante variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1925-1926 (relatore Mayer) (N. 555).

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari di carattere finanziario e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1926-1927 (relatore Mayer) (N. 564).

Convalidazione del Regio decreto 9 novembre 1926, n. 1880, che autorizza una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-1927 (relatore Mayer) (N. 577).

*Dagli Uffici centrali.*

Costituzione di una Cassa Nazionale di previdenza e mutualità fra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (relatore Pagliano) (N. 567).

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 209, contenente disposizioni sui libri di testo ed altri provvedimenti per l'istruzione elementare (relatore Credaro) (N. 477).

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 215, concernente la nomina dei direttori didattici centrali nei comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole elementari (relatore Credaro) (N. 478).

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 917, che autorizza la concessione di sussidi straordinari di esercizio per

l'anno 1925 alle aziende esercenti le ferrovie concesse all'industria privata, comprese nelle circoscrizioni dei provveditorati per le opere pubbliche e dell'alto commissariato per la città e la provincia di Napoli (relatore Bianchi Riccardo) (N. 552).

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 227, concernente la regolazione delle licenze straordinarie al personale della milizia volontaria sicurezza nazionale che presta servizio in Libia nelle legioni libiche permanenti (relatore Di Bagno) (N. 455).

Conversione in legge del Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1800, che porta un'aggiunta all'art. 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina (relatore Sechi) (N. 563).

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 1779, che dichiara festivo a tutti gli effetti civili il giorno 28 ottobre anniversario della marcia su Roma (relatore Garbasso) (N. 569).

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1831, recante l'autorizzazione per l'emissione di un nuovo prestito nazionale in difesa della valuta (N. 571).

Conversione in legge del Regio decreto 10 novembre 1926, n. 1869, recante disposizioni riguardanti l'emissione del nuovo prestito di cui al Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831 (relatore Arlotta) (N. 572).

Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 953, che estende i poteri del commissario presso l'Unione militare in Roma (relatore Di Robilant) (N. 557).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195, che abolisce i Consigli di amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari (relatore Brusati Roberto) (N. 499).

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1871, che impone l'obbligo del giuramento ai capitani e padroni marittimi (relatore Amero d'Aste) (N. 575).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 893, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1031, relativo alla moratoria Italo-Austriaca (relatore Mayer) (N. 553).

Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1486, recante provvedimenti

per la disciplina e il coordinamento delle pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sport e delle commemorazioni ed onoranze (relatore Orsi Delfino) (N. 562).

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1789, riflettente la concessione di un mutuo all'Istituto Federale di credito per il risorgimento delle Venezia (relatore Berio) (N. 566).

Conversione in legge del Regio decreto 27 maggio 1926, n. 928, riflettente modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme sulle pensioni di guerra (relatore Dallolio Alfredo) (N. 547).

Modificazione della circoscrizione territoriale delle provincie di Parma, Pavia e Piacenza (relatore Mariotti) (N. 559).

#### Commemorazione del senatore Rampoldi.

PRESIDENTE (*Si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri*).

Onorevoli Colleghi,

Un nuovo lutto ha colpito il Senato in questa breve sosta dei nostri lavori. Il 24 novembre spegnevasi il Prof. Roberto Rampoldi in Pavia, cui tanta parte della sua vita egli aveva con filiale attaccamento dedicato.

Nacque il 28 novembre 1850 a Bregnano e, laureatosi in medicina, coltivò particolarmente il ramo dell'oculistica, nel quale salì in alta fama. E, mentre si affermava brillantemente nel campo professionale e veniva nominato oculista primario dell'ospedale di Pavia, conseguiva la libera docenza universitaria in oftalmologia, che con onore esercitò per 40 anni, e con le sue pregevolissime pubblicazioni e con la fervida collaborazione a importanti riviste mediche si conquistava nel mondo scientifico bella riputazione.

Fu presidente dell'Associazione dei medici della provincia di Pavia, ove inoltre per la universale stima da cui era circondato fu chiamato a coprire importanti e numerose cariche pubbliche, sia nell'amministrazione comunale che in quella provinciale.

I cittadini di Pavia lo inviarono loro rappresentante alla Camera dei deputati fin dal 1891 e gli confermarono la loro fiducia per

otto legislature, dalla 17ª alla 24ª, fino al 1919, periodo lunghissimo nel quale egli spiegò opera assidua e piena di fervore. Autore di non poche proposte di legge, fece poi parte di numerose Commissioni di cui talvolta fu relatore ed intervenne alle sedute della Camera con frequenza, facendo spessissimo sentire la sua autorevole parola sui più svariati problemi, specialmente in materia di pubblica istruzione. Ed a questa poi prodigò in ogni tempo le più amorevoli cure, donando, fra l'altro, recentemente alla prediletta Università di Pavia una cospicua somma per la fondazione di più Borse di studio.

La sua lunga opera in pro del Paese gli meritò la nomina a senatore il 6 ottobre 1919.

Inchiniamoci con riverenza dinanzi alla tomba di lui ed inviamo alla famiglia le nostre condoglianze. (*Approvazioni*).

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo si associa alle nobili parole dette dal Presidente di questa Alta Assemblea in memoria del senatore Rampoldi, che onorò la scienza, la professione e la politica. (*Bene*).

#### Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1925, n. 2276, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, firmato a Roma il 13 dicembre 1924, per la regolazione amichevole di risarcimenti pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-austriaco ». (Numero 471).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1925, n. 2276, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, firmato a Roma il 13 dicembre 1924, per la regolazione amichevole di risarcimenti pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-austriaco ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

## Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 dicembre 1925, n. 2276, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, firmato in Roma il 13 dicembre 1924, per la regolazione amichevole di risarcimenti pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-austriaco.

*Regio decreto-legge 24 dicembre 1925, n. 2276, (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » numero 302 del 30 dicembre 1925).*

## VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e l'Austria firmato a Roma il 13 dicembre 1924 per la regolazione amichevole di risarcimenti pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-austriaco.

## Art. 2.

Questo decreto, che sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche dell'accordo di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI  
VOLPI

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

## ACCORDO

*fra l'Italia e l'Austria per una regolazione amichevole di istanze di risarcimenti pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-austriaco e per sistemazione di rapporti fra gli Uffici di Verifica e Compensazione italo ed austriaco.*

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente Federale della Repubblica d'Austria, desiderando regolare in via amichevole notevole parte delle istanze di risarcimenti pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-austriaco, e nel tempo stesso riconoscendo l'opportunità di una migliore sistemazione di rapporti fra gli Uffici di Verifica e Compensazione italiano ed austriaco;

volendo concludere un accordo a questo riguardo, hanno nominato come loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

l'on. Guido Jung, deputato al Parlamento, commissario del Governo per la liquidazione dei beni ex-nemici;

il Presidente Federale della Repubblica di Austria:

il sig. dott. Giuseppe Schenk, già ministro, Presidente dell'Abrechnungsamt; i quali, dopo avere comunicato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

## Art. 1.

Il Governo austriaco accrediterà al Governo italiano, mediante imputazione al conto unico istituito fra i due Uffici di Verifica e Compensazione italiano ed austriaco, la somma di Lit. 3,300,000 (tre milioni trecentomila) a titolo di globale tacitazione delle istanze di risarcimenti, rivolte al Tribunale arbitrale misto italo-austriaco da emigranti italiani appartenenti alle vecchie provincie del Regno, danneggiati nei loro beni nel territorio dell'antico Impero d'Austria.

Per istanze di emigranti s'intendono quelle designate come tali dai due Governi di concerto fra loro.

Il Governo italiano, con le norme che da esso saranno stabilite, provvederà, diretta-

mente ed in modo insindacabile, al riparto della predetta somma globale fra i singoli aventi diritto, i quali dovranno considerarsi come completamente tacitati con il conferimento della quota a ciascuno assegnata.

Resta inteso che le questioni di diritto per tutti i casi non compresi nella tacitazione globale sovraindicata si lasciano impregiudicate.

#### Art. 2.

Gli agenti del Governo italiano e del Governo austriaco hanno facoltà di istituire trattative amichevoli per la tacitazione dei reclamanti in altri casi non compresi nel precedente articolo, che riguardino istanze di cittadini italiani delle vecchie provincie del Regno rivolte al Tribunale arbitrale misto italo-austriaco verso il Governo austriaco, per risarcimenti; ed in caso di riuscita promuoveranno la rinunzia da parte dei reclamanti al proseguimento del giudizio, nonchè, ove occorra, la omologazione del Tribunale arbitrale misto.

Le somme concordate a titolo di tacitazione saranno accreditate dal Governo austriaco al Governo italiano mediante imputazione al conto unico tra gli Uffici di Verifica e Compensazione italiano ed austriaco.

#### Art. 3.

L'art. 4 della convenzione italo-austriaca 6 aprile 1922, relativa al funzionamento degli Uffici di Verifica e Compensazione italiano ed austriaco, è modificato come segue:

«Gli accreditamenti risultanti rispettivamente a favore dei due Uffici, sia che dipendano dall'art. 248, sia che dipendano dall'articolo 249 o dal paragrafo 4 dell'allegato alla Sezione IV della Parte X o dagli articoli 252 e 254 del Trattato di San Germano, formeranno un unico conto.

«Di mese in mese i due Uffici si notificheranno scambievolmente le partite che ciascuno accredita all'altro.

«Al regolamento del saldo non si procederà che alla chiusura definitiva del conto.

«Se il saldo risulterà a credito dell'Italia il Governo austriaco eseguirà versamenti solo per la parte di tale saldo, la quale eventual-

mente superi la somma di Lit. 3,300,000 (tre milioni trecento mila)».

#### Art. 4.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche fra le due Alte Parti Contraenti.

In fede di che i due Plenipotenziari hanno firmato il presente accordo e l'hanno munito dei loro sigilli.

Fatto in doppio originale italiano ed in doppio originale tedesco.

Roma, addì 13 dicembre 1924.

JUNG  
SCHENK

#### UEBEREINKOMMEN

*zwischen Oesterreich und Italien ueber eine einvernehmliche Regelung von bei dem oesterreichisch-italienischen gemischten Schiedsgerichtshofe anhaengigen, Entschaedigungsanspruechen und ueber die Ordnung von Beziehungen zwischen dem oesterreichischen und dem italienischen Pruefungs- und Ausgleichsamt.*

Der Bundespraesident der Republik Oesterreich und Seine Majestaet der Koenig von Italien, von dem Wunsche beseelt, einen namhaften Teil der beim oesterreichisch-italienischen gemischten Schiedsgerichte anhaengigen Entschaedigungsansprueche einvernehmlich zu regeln und gleichzeitig in der Erkenntnis, dass eine bessere Ordnung der Beziehungen zwischen dem oesterreichischen und dem italienischen Pruefungs- und Ausgleichsamt zweckmaessig sei, haben beschlossen, ein Uebereinkommen in dieser Beziehung zu schliessen und haben zu ihren Bevollmaechtigten ernannt:

Der Bundespraesident der Republik Oesterreich:

den Herrn Dr. Josef Schenk, Minister a. D., Praesident des Abrechnungsamtes;

Seine Majestaet der Koenig von Italien:

den Herrn Guido Jung, Abgeordneter, Regierungskommissaer fuer die Liquidation der ehemals feindlichen Gueter;

die nach Austausch ihrer in guter und gehoe-riger Form befundenen Vollmachten ueber-  
eingekommen sind wie folgt:

#### Art. 1.

Die oesterreichische Regierung wird der ita-  
lienischen Regierung auf der zwischen dem  
oesterreichischen und dem italienischen Prue-  
fungs- und Ausgleichsamt bestehenden einzi-  
gen Rechnung eine Gutschrift von 3,300,000  
(drei Millionen dreihunderttausend) Lire ita-  
lienischer Waehrung leisten aus dem Titel der  
Gesamt befriedigung der Entschaedigungs-  
ansprueche, die vor dem gemischten oester-  
reichisch-italienischen Schiedsgerichte von den  
alten Provinzen des Koenigreiches angehoeri-  
gen Emigranten erhoben wurden, die in ihren  
Guetern auf dem Gebiete des fruerehen Kai-  
sertums Oesterreich geschaedigt wurden.

Als Ansprueche von Emigranten werden  
deijenigen verstanden, die von den beiden Re-  
gierungen einverstaendlich als solche bezeich-  
net wurden.

Die italienische Regierung wird vermittelt  
der Vorschriften, die von ihr erlassen werden,  
unmittelbar und in unanfechtbarer Weise die  
Aufteilung des obigen Gesamtbetrages auf die  
einzelnen Berechtigten vornehmen, die durch  
die Zuerkennung des jedem Einzelnen ange-  
wiesenen Anteiles sich als vollkommen be-  
friedigt betrachten muessen.

Es besteht Einvernehmen darueber, dass  
fuer alle in der oben angefuhrten Gesamtbe-  
friedigung nicht inbegriffenen Angelegenhei-  
ten der Entscheidung der Rechtsfragen nicht  
vorgegriffen wird.

#### Art. 2.

Es steht den Agenten der oesterreichischen  
und der italienischen Regierung frei, einver-  
nehmlich Verhandlungen zur Befriedigung der  
Anspruchsteller in Faellen, die vom vorher-  
gehenden Artikel nicht umfasst werden, ein-  
zuleiten, wenn diese Faelle Entschaedigungs-  
ansprueche italienischer Staatsbuenger der  
alten Prinvizen des Koenigreiches betreffen,

die vor dem oesterreichisch-italienischen ge-  
mischten Schiedsgerichte anhaengig gemacht  
wurden; und im Falle des Erfolges werden  
sie den Verzicht der Anspruchsteller auf die  
Rechtsverfolgung sowie in Bedarfsfalle die  
Genehmigung durch das gemischte Schieds-  
gericht herbeifuehren.

Die vereinbarten Entschaedigungsbetraege  
werden von der oesterreichischen Regierung  
der italienischen Regierung auf der zwischen  
dem oesterreichischen und dem italienischen  
Pruefungs- und Ausgleichsamte bestehenden  
einigen Rechnung gutgeschrieben werden.

#### Art. 3.

Artikel 4 des oesterreichisch-italienischen  
Uebereinkommens fuer die Amtsfuehrung der  
Pruefungs- und Ausgleichsaemter vom 6.  
Aprile 1922 wird abgeaendert wie folgt:

« Die Gutschriften, die sich wechselseitig zu  
Gunsten der beiden Aemter ergeben, werden  
eine einzige Rechnung bilden, moegen sie sich  
auf Art. 248 oder auf Art. 249 oder auf § 4  
der Anlage zum Abschnitt IV des X. Teiles  
oder auf die Art. 252 und 254 des Staatsver-  
trages von St. Germain stuetzen.

« Von Monat zu Monat werden die beiden  
Aemter die Posten, die jedes Amt dem an-  
deren gutschreibt, einander mitteilen.

« Die Regelung des Saldos wird erst nach  
endgueltigem Abschlusse der Rechnung vor-  
genommen werden.

« Wenn sich ein Saldo zu Gunsten Italiens  
ergibt, wird die oesterreichische Regierung die  
Zahlungen nur fuer jenen Teil eines solchen  
Saldos leisten, der den Betrag von 3,300,000  
(drei Millionen dreihunderttausend) Lire ita-  
lianischer Waehrung etwa uebersteigt ».

#### Art. 4.

Das gegenwaertige Uebereinkommen wird  
am Tage des Austausches der Ratificationen  
zwischen beiden Hohen Vertragschliessenden  
Teilen in Kraft treten.

Urkund dessen haben die beiderseitigen  
Bevollmaechtigten das gegenwaertige Ueber-  
einkommen unterzeichnet und ihre Siegel bei-  
gesetzt.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1926

Ausgefertigt in zwei deutschen und zwei italienischen Originalexemplaren.

Rom, am 13. Dezember 1924.

SCHENK  
JUNG

Visto, d'ordine di S. M. il Re  
il *Ministro degli Affari esteri*

MUSSOLINI

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1800, che porta una aggiunta all'art. 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina ». (N. 563).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1800, che porta un'aggiunta all'articolo 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1800, che porta una aggiunta all'art. 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia Marina.

*Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1800, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » 30 ottobre 1926, n. 252.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia Marina e le norme esecu-

tive in data 23 agosto 1926 per la prima applicazione della legge stessa;

Constatata la necessità urgente ed assoluta di dover subito provvedere al concorso per la nomina di tenenti del Genio navale, già specializzati in ingegneria navale, affinché senza ulteriori studi entrino immediatamente in servizio a bordo delle Regie navi;

Ritenuto che nella specie concorrano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia Marina, è aggiunto, dopo il primo periodo segnato con la lettera b), il seguente comma:

« Il Ministro per la Marina ha però facoltà di disporre che il concorso per ufficiale subalterno in servizio attivo del Corpo del Genio navale sia limitato solo ai giovani laureati in ingegneria navale e meccanica ».

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 1926, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Modificazione all'art. 9 della legge 12 giugno 1913, n. 611, concernente provvedimenti per la protezione degli animali » (N. 183-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione all'art. 9 della legge 12 giugno 1913, n. 611, concernente provvedimenti per la protezione degli animali ».

Invito l'onorevole Capo del Governo, ministro dell'interno, a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Consento che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

AGNETTI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

L'art. 9 della legge 12 giugno 1913, n. 611, concernente provvedimenti per la protezione degli animali, è modificato come segue:

Gli esperimenti scientifici consistenti in operazioni su animali viventi delle specie dei mammiferi ed uccelli, sono permessi soltanto negli istituti scientifici, secondo le indicazioni e sotto la responsabilità dei rispettivi direttori.

Quando si tratti di cani destinati a tali esperienze, essi non saranno custoditi nei locali annessi agli ospedali, perchè non sia turbata la tranquillità degl'infermi.

È vietato di servirsi dell'animale già sottoposto ad operazione, per ulteriori esperimenti; tranne i casi in cui ciò sia necessario per ragione d'indagine scientifica.

I trasgressori saranno puniti con ammenda da lire cento a cinquecento. La metà dell'ammenda spetterà agli agenti che avranno denunciato la contravvenzione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Applicazione del contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche » (N. 533).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Applicazione del contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 533).

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione non ha modificato il testo di questo disegno di legge, ma ha presentato una serie di proposte chiedendo al ministro di introdurle nel regolamento.

Domando all'onorevole ministro dei lavori pubblici se tali proposte sono da lui accettate.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Sono state accettate.

PRESIDENTE. Allora dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE VITO, *relatore*. Prendo atto delle dichiarazioni dal ministro e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Quando dalla costruzione di un'opera di pubblica utilità, eseguita dallo Stato o da Enti pubblici col concorso dello Stato, sia direttamente che a mezzo di concessioni, derivi ad immobili confinanti o prossimi all'opera stessa un aumento di valore, può essere imposto ai proprietari un contributo di miglioria, non superiore ai tre quarti di tale aumento.

La presente disposizione si applica anche ai casi di importanti trasformazioni o miglioramenti delle opere esistenti.

Sono esclusi dall'onere del contributo i beni appartenenti allo Stato, alle provincie, ai comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e quelli che fossero sottoposti al

concorso nella spesa dell'opera, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

(Approvato).

Art. 2.

Il proprietario dell'immobile o della parte di immobile assoggettata al contributo ha facoltà di sottrarsi al pagamento di questo, dichiarando di preferire l'espropriazione.

Alle espropriazioni da effettuarsi in conseguenza della mancata accettazione del contributo da parte dei proprietari interessati, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli, ferme restando, per quelle da effettuarsi in dipendenza di lavori ferroviari, le norme di cui all'art. 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, ed al Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2112.

Quando si tratti di un'opera pubblica da eseguire mediante concessione, è in facoltà dell'Amministrazione espropriante di cedere al concessionario, di concerto col ministro delle finanze, gli immobili espropriati a norma del precedente comma, allo stesso prezzo di espropriazione.

(Approvato).

Art. 3.

Finchè non sia spirato il termine di cui all'art. 1º del Regio decreto 7 luglio 1925, numero 1173, per la esecuzione di opere pubbliche e per l'attuazione delle provvidenze ad esse collegate e dirette al sollecito miglioramento delle condizioni del Mezzogiorno e delle Isole, non si applicano a quelle regioni le disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Si può fare luogo all'applicazione del contributo anche per le opere pubbliche eseguite dallo Stato, le quali siano state iniziate dal 1º gennaio 1923 in poi, ma non siano state ultimate alla data della pubblicazione della presente legge.

In questo caso, però, ove si tratti di opere eseguite da enti col concorso dello Stato, non si fa luogo all'applicazione del contributo a fa-

vore dello Stato stesso, quando i proprietari degli immobili abbiano già corrisposto il contributo ai detti enti, giusta il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2358.

(Approvato).

Art. 5.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno, delle finanze, della giustizia ed affari di culto, saranno emanate le norme per la valutazione dell'incremento del valore da assoggettarsi al contributo e per la decisione delle controversie relative, nonché tutte le altre occorrenti per l'applicazione della presente legge, coordinandole con le disposizioni già vigenti in materia.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge nel Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, che reca provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali » (N. 466-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, che reca provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei Conti correnti ed assegni postali ».

Invito l'onorevole ministro delle comunicazioni a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dell'Ufficio centrale.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Consento che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di dar lettura del disegno di legge sul testo dell'Ufficio centrale.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, che reca provvedimenti

per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali, sostituendosi agli articoli 4 e 9 i seguenti:

« Art. 4. Gli assegni (*checks*) emessi dal correntista, pagabili negli uffici postali ed il cui importo sia stato notato a debito del conto corrente del traente, si prescrivono, in caso di mancata riscossione, a favore dell'Amministrazione postale, alla fine del *secondo* esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta la detta iscrizione a debito.

Lo stesso termine di prescrizione è stabilito per i mandati eventualmente emessi dagli uffici dei conti per dar corso ai pagamenti ordinati dai correntisti.

A richiesta dei correntisti mittenti, o dei loro aventi causa, l'importo dei mandati comunque non pagati può essere riaccreditato sui conti dei correntisti stessi, purchè non siano incorsi nei termini di prescrizione di cui al primo comma del presente articolo.

L'operazione di riaccredito è gratuita.

Art. 9. L'art. 1 del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1693, è sostituito dal seguente:

Per la rinnovazione dei mandati di pagamento scaduti sono dovute le seguenti tasse:

a) un diritto fisso di centesimi 20, pagabile dal richiedente all'atto della presentazione della domanda;

b) una tassa eguale a quella stabilita per i mandati originali di eguale importo, prelevabile dall'ammontare dei titoli scaduti, all'atto della loro rinnovazione, *se questa è eseguita non oltre il primo esercizio finanziario successivo a quello della emissione.*

*Oltre il periodo suddetto la rinnovazione dei mandati è soggetta ad un diritto fisso di lire 2 e ad una tassa graduale di lire 1 per ogni mille lire d'importo, con un massimo di lire 30.*

*Gli assegni circolari presentati per la riscossione dopo il primo esercizio finanziario successivo a quello della emissione, sono pagati previa detrazione delle tasse di cui al comma precedente.*

Ogni ulteriore rinnovazione, successiva alla prima, è assoggettata al pagamento di nuove tasse, nella misura sopra indicata.

Sono esenti dai diritti fissi e dalle tasse anzidette le rinnovazioni dei titoli non giunti

a destinazione, perchè dispersi o distrutti, di quelli il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, e di quelli emessi in esenzione di tassa per cause di servizio.

I mandati rinnovati inesitati incorrono nella prescrizione con le norme di cui al primo comma dell'articolo 4 del presente decreto ».

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 1926).*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto-legge luogotenenziale del 6 settembre 1917, n. 1431, concernente l'istituzione del servizio dei conti correnti postali, convertito in legge il 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 622, approvante il regolamento di esecuzione del servizio stesso;

Visti i Regi decreti 7 gennaio 1923, n. 36, n. 402; 28 gennaio 1923, n. 199; 15 luglio 1923, n. 1693; 2 dicembre 1923, n. 2967; 30 dicembre 1923, n. 3021; portanti modificazioni ed aggiunte nel servizio dei conti correnti postali;

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel servizio dei conti correnti ed assegni postali sono portate le seguenti modificazioni:

« L'art. 3 del decreto luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451; è sostituito dal seguente:

« L'attivo del conto corrente è formato:

1°) dai versamenti di denaro fatti dal correntista o da terzi a suo vantaggio ;

2°) dall'iscrizione nel conto corrente dei crediti del correntista verso la posta per assegni riscossi, per effetti incassati, per vaglia a lui intestati o per altro titolo qualsiasi ;

3°) dall'iscrizione di crediti verso le Amministrazioni statali e parastatali ;

4°) dai crediti trasferiti da altri conti (Bancogiro).

#### Art. 2.

L'articolo 4 del decreto luogotenenziale sopra indicato è sostituito dal seguente :

« Il correntista può disporre del proprio credito :

a) per ritirare o far ritirare danaro a vista presso l'ufficio dove è tenuto il conto o presso gli altri uffici all'uopo delegati ;

b) per far eseguire pagamenti a mezzo degli uffici postali ;

c) per trasferirlo in tutto o in parte nel conto di altro correntista (Bancogiro) ;

d) per ordinare accreditamenti a favore di terzi non correntisti.

« Gli accreditamenti di cui alla lettera d) possono essere estinti in una o più volte oppure convertiti in regolari conti correnti a favore dei beneficiari, a secondo delle richieste di questi ultimi. In caso di rifiuto o di irreperibilità dei beneficiari stessi, le somme loro accreditate sono reinscritte ai conti traenti ».

#### Art. 3.

Il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti da eseguirsi in contanti in uno stesso giorno è stabilito :

in lire 100,000 per gli Uffici centrali dei capoluoghi di provincia e per gli uffici di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 ;

in lire 20,000 per gli uffici principali non in sede di capoluogo di provincia, per gli Uffici secondari, per le ricevitorie di prima e di seconda classe ;

in lire 1,000 per le ricevitorie di terza classe.

I limiti suddetti si applicano separatamente: per i versamenti ai singoli conti correnti sui quali debbono essere iscritti, e per i pagamenti ai singoli beneficiari.

Le agenzie abilitate al servizio dei conti correnti potranno compiere le operazioni del servizio stesso entro i limiti d'importo stabiliti dal decreto di istituzione.

Le operazioni eseguibili presso le Casse provinciali delle poste e quelle eseguite anzichè in contanti a mezzo di titoli nominativi, in qualunque ufficio postale, nonchè le operazioni di bancogiro, sono ammesse per qualsiasi importo con le modalità stabilite dall'Amministrazione delle poste.

#### Art. 4.

Gli assegni (*checks*) emessi dal correntista, pagabili negli uffici postali ed il cui importo sia stato notato a debito del conto corrente del traente, si prescrivono in caso di mancata riscossione, a favore dell'Amministrazione postale alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta la detta iscrizione a debito.

Lo stesso termine di prescrizione è stabilito per i mandati eventualmente emessi dagli uffici dei conti per dar corso ai pagamenti ordinati dai correntisti.

A richiesta dei correntisti mittenti, o dei loro aventi causa, l'importo dei mandati, comunque non pagati, può essere riaccreditato sui conti dei correntisti stessi, purchè non siano incorsi nei termini di prescrizione di cui al primo comma del presente articolo.

L'operazione di riaccredito è gratuita.

#### Art. 5.

Nessuna tassa è dovuta per i versamenti eseguiti negli uffici postali centrali e succursali dei capoluoghi di provincia.

Per i versamenti eseguiti in ogni altro ufficio si applicano le seguenti tasse:

fino a L.	50 . . . . .	L.	0.15
da »	50.01 a 100 . . . . .	»	0.20
da »	100.01 » 500 . . . . .	»	0.40
da »	500.01 » 1,000 . . . . .	»	0.60
da »	1000.01 » 5,000 . . . . .	»	1.00
da »	5000.01 » 10,000 . . . . .	»	2.00

e successivamente lire una per ogni 5000 lire o frazione, sino al massimo di lire 20 di tassa,

## Art. 6.

Sono esenti da qualsiasi tassa i prelevamenti e i pagamenti in conto corrente effettuati nei capoluoghi di provincia, presso gli uffici centrali e presso gli uffici succursali appositamente autorizzati, a mezzo di assegni a vista non girati, e quelli effettuati a mezzo di assegni convertibili in mandati da esigere negli uffici centrali e succursali dei capiluoghi di provincia.

Tutti gli altri prelevamenti e pagamenti sono assoggettati alle seguenti tasse:

fino a L.	50.			L.	0.20
da	»	50.01	a L.	100	» 0.30
da	»	100.01	»	200	» 0.40
da	»	200.01	»	300	» 0.50
da	»	300.01	»	400	» 0.60
da	»	400.01	»	500	» 0.70
da	»	501.01	»	1000	» 0.90

e successivamente a lire 0.25 per ogni 1000 lire o frazione, sino al massimo di lire 25 di tassa.

Le dette tasse sono applicabili anche per i prelevamenti e pagamenti di cui al 1° comma del presente articolo, quando il correntista dispensa, con essi, di somme rimaste iscritte sul conto per un periodo inferiore ai dieci giorni.

## Art. 7.

Sono esenti da qualsiasi tassa:

- 1°) le operazioni di bancogiro;
- 2°) gli accreditamenti previsti dall'articolo 2, lettera d) del presente decreto;
- 3°) le operazioni di servizio, tanto di versamento che di pagamento, disposte dall'Amministrazione postale telegrafica.

## Art. 8.

L'articolo 1 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 36, sub articolo 10-*bis* e l'articolo unico del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3021, sono sostituiti dal seguente:

« Il deposito di garanzia è abolito.

« L'interesse sui fondi versati in conto corrente postale è stabilito nella misura del 2.50 per cento all'anno ed è calcolato quindicinalmente sul credito minimo presentato dal conto nel corso della quindicina senza tener conto delle frazioni di lira.

« I crediti inferiori a cento lire, sono infruttiferi.

« Nella somma che rappresenta gli interessi si computano i centesimi soltanto per le cifre indicanti diecine e non se ne calcolano le unità ».

## Art. 9.

L'articolo 1 del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1693, è sostituito dal seguente:

« Per la rinnovazione dei mandati di pagamento scaduti, sono dovute le seguenti tasse:

a) un diritto fisso di centesimi 20, pagabile dal richiedente all'atto della presentazione della domanda;

b) una tassa eguale a quella stabilita per i mandati originali di eguale importo, prelevabile dall'ammontare dei titoli scaduti, all'atto della loro rinnovazione.

« Ogni ulteriore rinnovazione successiva alla prima, è assoggettata al pagamento di nuove tasse, nella misura sopra indicata.

« Sono esenti dal diritto fisso, e dalla tassa anzidetta le rinnovazioni dei titoli non giunti a destinazione, perchè dispersi o distrutti, di quelli il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, e di quelli emessi di esenzione di tassa per cause di servizio.

« I mandati rinnovati inesitati incorrono nella prescrizione con le norme di cui al primo comma dell'articolo 4 del presente decreto ».

## Art. 10.

È abrogato l'articolo 2 del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1693, concernente la duplicazione dei mandati di pagamento.

## Art. 11.

Le fatture di commercio, gli avvisi di tasse, le circolari, le cedole di commissione libraria, i listini, cataloghi, bollettini e simili, e tutte le stampe periodiche e non periodiche, possono, senza aumento delle rispettive tasse di franchitura, recare allegato, oppure stampato su uno dei lati, un bollettino di versamento in conto corrente postale, del tipo ufficiale, o ad esso conforme.

Tale bollettino può recare predisposti a stampa, a macchina, o a mano, tutte le indicazioni richieste dallo stampato (numero e intestazione

del conto, somma da versare, e indirizzo del versante, ecc.), oltrechè, a tergo del certificato di allibramento e della ricevuta, la causale del versamento.

I bollettini di versamento di cui al presente articolo, se spediti isolatamente in busta aperta hanno corso con la tariffa delle stampe non periodiche.

**Art. 12.**

I compensi ai ricevitori postali per le operazioni relative ai conti correnti ed assegni postali saranno stabiliti con decreto Reale su proposta del ministro delle comunicazioni di concerto col ministro delle finanze.

**Art. 13.**

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1926 e da tale data si intende abrogata ogni disposizione ad esso contraria, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto : *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 632, riguardante il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea » (N. 483).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 632, riguardante il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 632, riguardante il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea.

*Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 632, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93, del 22 aprile 1926.*

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il nuovo Testo Unico delle leggi postali approvato col Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501 e le successive modificazioni ;

Visti la Convenzione e gli Accordi internazionali firmati a Stoccolma addì 29 agosto 1924, mandati in vigore col Regio decreto-legge n. 1428, del 29 luglio 1925 ;

Vista la legge del 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di autorizzare l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ad utilizzare le linee di navigazione aerea per il trasporto di effetti postali ;

Sentito il Consiglio di Amministrazione per le poste e telegrafi ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'aeronautica :

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad utilizzare per il trasporto degli effetti postali le linee di navigazione aerea, sovvenzionate dal Ministero della aeronautica o libere, tanto nell'interno del Regno e fra il Regno e le colonie, quanto nei rapporti internazionali.

Art. 2.

Le condizioni per il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea sovvenzionate dal Ministero per l'aeronautica sono stabilite nelle Convenzioni stipulate fra il detto Ministero e le Società concessionarie di concerto coi ministri per le finanze e per le comunicazioni.

Per l'utilizzazione di linee libere sono stipulate con le Società esercenti apposite Convenzioni da approvarsi mediante decreto Reale, su proposta del ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze e per l'aeronautica.

Art. 3.

Sono ammessi al trasporto per via aerea normalmente tutti gli invii postali.

È data facoltà al ministro per le comunicazioni di decretare, anche temporaneamente e per determinate linee, l'esclusione degli effetti da riscuotere, dei pacchi e degli invii con valore dichiarato, come pure di stabilire limiti di peso e di volume inferiori a quelli consentiti per gli stessi effetti postali trasportati con i mezzi ordinari.

## Art. 4.

Con decreto Reale su proposta del ministro per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, e per l'aeronautica, sarà stabilita la soprattassa speciale dovuta per l'inoltro degli oggetti postali per via aerea, nonchè il corrispettivo dovuto dalle Amministrazioni postali estere per le spese di trasporto inerenti agli invii fatti con le linee aeree originarie da scali italiani.

## Art. 5.

La soprattassa speciale di trasporto postale aereo deve essere pagata anticipatamente, mediante applicazione degli appositi francobolli.

Gli oggetti non provvisti almeno in parte di tale speciale francatura sono esclusi dal trasporto aereo ed inoltrati con i mezzi ordinari.

## Art. 6.

I proventi postali, di cui ai precedenti articoli 4 e 5, sono devoluti interamente al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, a carico del quale vanno i corrispettivi spettanti alle Società sovvenzionate per gli effetti postali da esse trasportati in eccedenza alle quantità d'obbligo.

## Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 902, riguardante la devoluzione al bilancio autonomo dell'amministrazione postale telegrafica di alcuni cespiti di entrata relativi al servizio delle Casse di risparmio postali e la prescrizione di alcuni piccoli crediti infruttiferi su libretti delle Casse stesse » (N. 543).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 902, riguardante la devoluzione al bilancio autonomo dell'Amministrazione postale telegrafica di alcuni cespiti di entrata relativi al servizio delle casse di risparmio postali e la prescrizione di alcuni piccoli crediti infruttiferi su libretti delle casse stesse ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti, di darne lettura.

AGNETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 902, riguardante la devoluzione al bilancio autonomo dell'Amministrazione postale telegrafica di alcuni cespiti di entrata relativi al servizio delle Casse di risparmio postali e la prescrizione di alcuni piccoli crediti infruttiferi su libretti delle Casse stesse.

*Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 902 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 130 del 7 giugno 1926).*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 maggio 1875, n. 2779, serie 2<sup>a</sup>, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 luglio 1902, n. 280, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, approvato con legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di liberare le scritturazioni contabili dei risparmi con la prescrizione dei libretti delle Casse di risparmio postali aventi credito minimo non produttivo di interesse, ancorchè presentati per la revisione annuale, nonchè di devolvere, con effetto dal 1° luglio 1926, a favore del bilancio autonomo dell'Azienda postale telegrafica le somme derivanti dalla prescrizione e dalle tasse per estinzione e duplicazione dei libretti stessi;

Inteso il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La presentazione dei libretti nominativi ordinari e al portatore delle Casse di risparmio postali non è valida ad interrompere il corso della prescrizione, quando sui libretti stessi figurino un credito cui non compete alcun interesse capitalizzabile.

Per tali libretti, ove pervengano in tempo utile al Ministero, sarà notificato agli esibitori con avviso postale che il credito rimane prescritto, se non vengano fatte operazioni di deposito o non venga ritirato il credito nel periodo di prescrizione in corso.

Art. 2.

Le somme provenienti dai libretti delle Casse di risparmio postali colpiti da prescrizione a norma dello art. 3 del Regio decreto 24 dicembre 1922, n. 1677, completato in conformità dell'art. 1 del presente decreto, e quelle trattate all'atto della estinzione dei libretti a norma dell'art. 1 del Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2968, sono devolute all'Amministrazione postale telegrafica.

## Art. 3.

Le somme provenienti da tasse per duplicazione dei libretti smarriti o distrutti a norma dell'art. 2 del Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2968, sono devolute per un terzo all'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale telegrafico e telefonico, eretto in ente morale autonomo dal decreto-legge luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1042, e per gli altri due terzi all'Amministrazione postale telegrafica.

## Art. 4.

Le somme, di cui ai precedenti articoli, sono iscritte dall'Amministrazione postale e telegrafica nei suoi proventi, giusta l'art. 15 (1<sup>o</sup> comma) del Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520.

Il presente decreto avrà effetto dal 1<sup>o</sup> luglio 1926 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

CIANO.

VOLPI.

Visto: *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

SUPINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore*. L'Ufficio centrale riconosce che necessità imprescindibili di amministrazione giustificano il principio eccezionale stabilito da questo disegno di legge, che cioè la presentazione dei libretti della Cassa di risparmio postali, aventi credito minimo, non produttivo di interessi, non valga ad interrompere la prescrizione.

Ciò tanto più in quanto i titolari dei libretti stessi non possono essere tratti in inganno in proposito, in quanto l'Amministrazione postale deve, con avviso speciale, render loro nota questa disposizione di legge.

La diligenza dell'Amministrazione postale assicura che questo avviso sarà trasmesso, ma, dato il gran numero di libretti, una omissione è possibile, ed anche scusabile.

Ma in questo caso la prescrizione deve intendersi interrotta. L'Ufficio centrale desidera che il ministro dia assicurazioni in proposito.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Non ho difficoltà alcuna a convenire con le osservazioni esposte dal senatore Supino. Resta inteso che, qualora il titolare del libretto non avesse ricevuto in tempo la regolare diffida, la prescrizione resta interrotta.

SUPINO, *relatore*. Ringrazio il ministro di questa sua dichiarazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 18 aprile 1926, n. 755, riflettente il trattamento economico del personale attualmente in pensione addetto all'Ispettorato superiore delle opere pubbliche delle colonie » (N. 512).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 18 aprile 1926, n. 755, riflettente il trattamento economico del personale attualmente in pensione addetto all'Ispettorato superiore delle opere pubbliche delle colonie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 18 aprile 1926, n. 755, riflettente il trattamento economico del personale attualmente in pen-

sione addetto all'Ispettorato superiore delle opere pubbliche delle colonie.

*Regio decreto-legge 18 aprile 1926, n. 755, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 110 del 12 maggio 1926.*

### VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

#### RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 ottobre 1924, numero 1833, prorogato fino al 31 dicembre 1925 con Nostri successivi atti del 26 febbraio 1925, n. 487, e 23 ottobre 1925, n. 2076;

Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Nostro decreto 2 ottobre 1924, n. 1833, relativo alla retribuzione al personale già appartenente al ruolo del Genio civile, attualmente in pensione, incaricato delle mansioni relative all'Ispettorato superiore per le opere pubbliche delle colonie, avrà vigore fino al 30 giugno 1926.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

LANZA DI SCALEA

VOLPI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 768, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione » (N. 446).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 768, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione ».

Pregol'onorevole senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 maggio 1926, n. 768, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

*Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 768, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » 15 maggio 1926, n. 112.*

### VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

#### RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulla importazione ed esportazione temporanee approvato con Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento approvato con il Regio decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Viisto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere nell'interesse del commercio all'inclusione delle merci appresso indicate nell'elenco di quelle che possono essere importate temporaneamente per essere lavorate;

Sentito il Comitato consultivo, istituito con

l'art. 1 del Regio decreto 14 giugno 1923, numero 1313, modificato col Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Alle merci ammesse all'importazione temporanea, giusta la tabella annessa al Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa all'importazione temporanea	Termine massimo concesso per la riesportazione
Pignoli col guscio e senza . . . . .	Per essere preparati per la esportazione (concessione provvisoria, valevole due anni)	Kg. 100	1 anno
Nastri e bossoletti stozzati di acciaio placcato in nichelio ed al maillechort	Per la fabbricazione di pallottole per cartucce per fucile (concessione provvisoria, valevole due anni)	Kg. 100	1 anno

#### Art. 2.

L'importazione temporanea vigente per le merci indicate, è estesa alla seguente lavorazione:

QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa all'importazione temporanea	Termine massimo concesso per la riesportazione
a) Acciai comuni laminati a caldo in barre e verghe greggie b) Nastri e fili di acciaio c) lamiere di acciaio	Per la fabbricazione dei fucili (concessione provvisoria, valevole tre anni)	Kg. 100	1 anno

#### Art. 3.

La concessione di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 3 gennaio corr. anno n. 43 relativa all'importazione temporanea dell'esplosivo a base di nitrocellulosa tipo Rottweil, per la confezione di cartucce, è prolungata da sei mesi ad un anno.

Resta fermo il contingente di esplosivo da ammettersi in temporanea importazione fissato in 165 tonnellate.

#### Art. 4.

Il ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione delle conces-

sioni previste nei precedenti articoli, sino a quando non sarà provveduto con disposizioni regolamentari, a' sensi dell'art. 20 Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, modificato col Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1313 e 4 settembre 1924, n. 1408.

#### Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
VOLPI  
BELLUZZO

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto 10 maggio 1925, n. 645, per l'estensione del vigente ordinamento gerarchico dello Stato al personale doganale proveniente dalla cessata Amministrazione austriaca » (N. 457).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 maggio 1925, n. 645, per l'estensione del vigente ordinamento gerarchico dello Stato al personale doganale proveniente dalla cessata Amministrazione austriaca ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 10 maggio 1925, n. 645, che estende al personale doganale proveniente dalla cessata Amministrazione austriaca il vigente ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

*Regio decreto 10 maggio 1925, n. 645 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 23 maggio 1925, n. 119).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 ;  
Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 ;  
Visto il Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2829 ;  
Visto l'articolo 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778 ;  
Visto il Regio decreto 29 novembre 1923, n. 2718 ;  
Visti i Regi decreti 11 gennaio 1923, n. 115, e 18 febbraio 1923, n. 440 ;  
Udito il Consiglio dei ministri ;  
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze.  
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il nuovo ordinamento per il personale delle Amministrazioni dello Stato viene esteso con le norme contenute negli articoli seguenti, e con effetto dal 1° dicembre 1923, agli impiegati ed agenti provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca contemplati negli articoli 8, 13, 15, 16, e 17 del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 115.

Art. 2.

Il grado di ispettore o primo contabile (grado 9° del gruppo *B*) è attribuito agli impiegati di dogana assimilati ad ispettore o contabile principale, con l'anzianità loro riconosciuta nel grado predetto e con le abbreviazioni e gli aumenti di anzianità già attribuiti.

Gli impiegati assimilati a sotto ispettore e contabile sono collocati nel grado di sotto ispettore (grado 10° del gruppo *B*), con l'anzianità loro riconosciuta nel grado predetto e con le abbreviazioni e gli aumenti di anzianità già attribuiti, con deduzione di 7 anni.

Art. 3.

Il grado di commissario (grado 9° del gruppo *C*) è attribuito agli impiegati assimilati a commissario, con l'anzianità loro riconosciuta in questo grado.

Il grado di primo ufficiale (grado 10° del gruppo *C*) è attribuito agli impiegati assimilati a primo ufficiale, i quali all'atto dell'applicazione del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 115, appartenevano alla 9ª classe di rango, con anzianità decorrente, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, dalla data di nomina alla classe stessa o dalla data del godimento dei relativi emolumenti.

## Art. 4.

Il grado di ufficiale (grado 11° del gruppo *C*) è conferito agli impiegati assimilati ad ufficiale, i quali all'atto dell'applicazione del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 115, appartenevano alla 10<sup>a</sup> classe di rango, con anzianità decorrente, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, dalla data di nomina alla 10<sup>a</sup> classe di rango o dalla data del godimento dei relativi emolumenti.

## Art. 5.

Agli impiegati assimilati ad ufficiale, i quali all'atto dell'applicazione del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 115, appartenevano alla 11<sup>a</sup> classe di rango, è conferito il grado di ufficiale aggiunto (grado 12° del gruppo *C*), con anzianità decorrente, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, dalla data di nomina alla 11<sup>a</sup> classe di rango.

## Art. 6.

Gli impiegati assimilati ad ufficiale di dogana, originariamente provenienti dal Corpo della guardia di finanza austriaca, i quali avevano conseguito sotto il cessato regime la nomina a ricevitore di dogana, sono inquadrati, se ciò risulta più favorevole, nel grado e con l'anzianità che loro sarebbero spettati in base alle norme prescritte per il passaggio nell'Amministrazione doganale di coloro che appartennero al Corpo predetto fino a che non venne disciolto.

## Art. 7.

I praticanti assunti dopo l'armistizio a posti di ruolo nell'Amministrazione doganale, ove siano riconosciuti meritevoli a giudizio insindacabile del Ministero delle finanze, sono nominati sotto ispettori aggiunti (11<sup>a</sup>) con effetto dal 1° dicembre 1923, e con anzianità decorrente dal 1° luglio 1920, sia agli effetti dell'attribuzione degli stipendi, che a quelli del computo del servizio richiesto per l'applicazione dell'articolo 35 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

## Art. 8.

Gli appartenenti alla bassa forza dell'ex guardia di finanza i quali, all'atto dell'applicazione del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 115, vennero collocati nei quadri di classificazione degli stipendi dei commessi doganali, sono confermati in tale grado, con la stessa anzianità con la quale furono collocati nei quadri anzidetti.

## Art. 9.

Agli effetti del presente decreto si considerano investiti della classe di rango all'atto dell'applicazione del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 115, anche gli impiegati ai quali il diritto alla classe sia stato riconosciuto ai sensi del comma 4° dell'articolo 21 del decreto stesso.

Gli impiegati ai quali il nuovo grado sia conferito con anzianità diversa da quella con la quale furono inquadrati nell'applicazione del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 115, sono collocati nel grado tenendo conto, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, oltre che dell'anzianità attribuita dal presente decreto, anche dell'arrotondamento di anzianità al 1° luglio 1920 e delle abbreviazioni di periodo eventualmente spettanti a norma della disposizione dell'articolo 1, lettera c), del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 115.

#### Art. 10.

Gli impiegati assimilati al personale doganale di prima categoria, i quali siano stati nominati in una classe di rango superiore con riserva di dare gli esami speciali richiesti dalle norme del cessato regime per la ammissione in servizio o per lo svolgimento di tutta la carriera del gruppo al quale appartenevano, sono esonerati dalla prova di esame richiesta dall'articolo 2 del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440, salvo l'obbligo di presentarsi a suo tempo, insieme agli impiegati di pari grado del ruolo organico del personale doganale di cui alla tabella n. 12, allegato 2° del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, agli esami di idoneità o di concorso prescritti dal decreto stesso.

Qualora superino detti esami, entrano a far parte, con la promozione, del ruolo organico predetto.

#### Art. 11.

Le disposizioni contenute nell'articolo 8 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per le promozioni al grado 9° non sono applicabili agli impiegati che abbiano già sostenuto gli esami speciali prescritti dalle norme della cessata Amministrazione doganale austriaca per lo svolgimento di tutta la carriera.

#### Art. 12.

Le promozioni del personale dei gruppi B e C che non fossero regolate dai precedenti articoli sono conferite con le norme del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

#### Art. 13.

Il computo delle promozioni da conferire secondo il disposto dell'articolo 10 del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440, sarà fatto in relazione alle promozioni che avranno luogo nei corrispondenti ruoli del Regno per effetto di vacanze verificatesi dopo la completa attuazione delle vigenti tabelle numeriche del personale.

#### Art. 14.

La disposizione contenuta nell'articolo 193 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, non è applicabile al personale del cessato regime assimilato a quello dell'Amministrazione provinciale delle dogane.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 889, concernente la ricostruzione di case canoniche, di Chiese non sussidiate dallo Stato e di altri edifici ecclesiastici, destinati a scopo di beneficenza nel comune di Messina » (N. 548).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 889, concernente la ricostruzione di case canoniche, di Chiese non sussidiate dallo Stato e di altri edifici ecclesiastici, destinati a scopo di beneficenza nel comune di Messina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 889, concernente la ricostruzione di case canoniche di Chiese non sussidiate dallo Stato, e di altri edifici ecclesiastici destinati a scopi di beneficenza nel comune di Messina.

*Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 889, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 129 del 5 giugno 1926.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 1908 approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1 del Regio decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494;

Visto il Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 56;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente di agevolare la ricostruzione dei centri devastati dai terremoti entro i termini di legge prestabiliti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Capo del Governo Primo Ministro e coi ministri Segretari di Stato per l'interno, per i lavori pubblici e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È in facoltà della Mensa arcivescovile di Messina di avvalersi per la costruzione di case canoniche in quella città dei contributi diretti dello Stato di sua spettanza o comunque ad essa pervenuti, relativi ad edifici colpiti dal terre-

moto del 28 dicembre 1908 nei comuni di Ali Superiore ed Inferiore, Antillo, Castoreale, Forza d' Agrò, Francavilla Sicula, Malvagna, Mazzarà, Moio, Montalbano d' Elicona, Novara Sicula, Rocca Valdina, Roccella Valdemone, Rometta, Santo Stefano di Briga, Saponara Villafranca, Savoca, Ucria, Venetico nonchè nei comuni indicati nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 56.

Analoga facoltà è consentita per la costruzione nel comune di Messina di chiese non sussidiate dallo Stato, in numero non superiore a quelle preesistenti al terremoto del 28 dicembre 1908, e per la costruzione di alcuni edifici eretti a cura dell'autorità ecclesiastica per scopi di beneficenza.

#### Art. 2.

Per gli scopi di cui all'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 56, la Mensa arcivescovile di Messina potrà destinare anche i contributi dello Stato relativi ai fabbricati colpiti dal terremoto suddetto, siti nei comuni di cui al precedente articolo.

#### Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
VOLPI  
FEDERZONI  
GIURIATI  
ROCCO

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« **Convalidazione dei decreti Reali relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26** »  
(N. 551).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Convalidazione dei decreti Reali relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti 20 maggio 1926, n. 876; 20 maggio 1926, n. 885; 27 maggio 1926, n. 918, e 28 maggio 1926, n. 919, coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste: iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

*Regio decreto 20 maggio 1926, n. 885, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129, del 5 giugno 1926.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

■ Visto l'articolo 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto in lire 15,000,000, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-1926, in conseguenza delle prelevazioni già au-

torizzate in lire 13,900,109, rimane disponibile la somma di lire 1,099,891;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 53<sup>a</sup> prelevazione nella somma di lire 50,000, da assegnare allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, con iscrizione al seguente nuovo capitolo n. 167-*novies*: « Contributo dello Stato nelle spese per le onoranze a Stanislao Cannizzaro nel primo centenario della nascita ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge relativo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

VOLPI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

*Regio decreto 20 maggio 1926, n. 876, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 1926.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto in lire 15,000,000 nello

stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 13,950,109, rimane disponibile la somma di lire 1,049,891;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 54<sup>a</sup> prelevazione nella somma di lire 100,000, da assegnare al cap. n. 3 « Spese per propaganda d'italianità » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

*Regio decreto 27 maggio 1926, n. 918, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1926.*

VITTORIO EMANUELE III.

*per grazia di Dio e volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1926

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto in lire 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 14,050,109, rimane disponibile la somma di L. 949,891;

Sulla proposta del nostro ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Articolo unico

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 55<sup>a</sup> prelevazione nella somma di L. 65,000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, per l'esercizio finanziario medesimo:

Cap. n. 154-IV (nuovo). Spese inerenti ai lavori di straordinaria manutenzione ed urgenti sistemazioni di locali del Regio osservatorio astronomico di Padova . . . . . L. 30,000

Cap. n. 94 - Accademie di belle arti e licei artistici, ecc. Fitto e manutenzione locali, ecc. . . . . L. 35,000

L. 65,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

VOLPI

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

*Regio decreto 27 maggio 1926, n. 919, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1926.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto in lire 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 14,115,109, rimane disponibile la somma di lire 884,891;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è stata autorizzata una 56<sup>a</sup> prelevazione nella somma di lire 200,000, da assegnare al bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario medesimo, in aumento del capitolo n. 35: « Sussidi diversi di pubblica beneficenza », ecc.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI-VOLPI.

V. — Il Guardasigilli

ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Montresor a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MONTRESOR. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge « Pro-rogà del termine stabilito dall'art. 15 del Regio Decreto-Legge 13 maggio 1923, N. 1159 per la ricostituzione degli atti di stato civile, distrutti o irregolarmente formati a causa della guerra nei comuni della Venezia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Montresor della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito gli onorevoli senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori :

Agnelli, Agnetti, Albini, Albricci, Amero D'Aste, Angiulli, Artom,

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Beneventano, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bollati, Bombig, Boncompagni, Bonin, Bonzani, Borromeo, Borsarelli, Boselli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Callaini, Campello, Carissimo, Cassis, Cataldi, Cattaneo, Cavallero, Chersich, Chimienti, Ciccotti, Cippico, Cito Filomarino, Cocchia, Colonna, Colosimo, Conti, Corbino, Cornaggia, Corradini, Credaro, Cremonesi.

Dallolio Albertò, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Della Torre, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio.

Fadda, Faelli, Fano, Ferrero di Cambiano, Ferri, Fracassi, Francica-Nava.

Gallina, Garbasso, Garofalo, Gavazzi, Gentile, Gherardini, Giardino, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Davide, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Grandi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Lanciani, Loria, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marciano, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazzoni, Millo, Molmenti, Montresor, Morrone, Mortara, Mosconi.

Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Pantano, Pascuale, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Pironti, Pitacco.

Raineri, Rajna, Rava, Reggio, Resta Palavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Attilio.

Salata, Sanjust di Teulada, San Martino, Sanminiatelli, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Sechi, Silj, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Soderini, Sormani, Squitti, Suardi, Supino.

Tanari, Thaon di Revel, Tomasi della Torretta, Tommasi, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valvassori Peroni, Venturi, Vighiani, Volpi.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1925, n. 2276, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, firmato a Roma il 13 dicembre 1924, per la regolazione amichevole di risarcimenti pendenti presso il tribunale arbitrale misto italo-austriaco (N. 471):

Senatori votanti . . . . .	180
Favorevoli . . . . .	168
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1800, che porta una aggiunta all'articolo 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina (N. 563):

Senatori votanti . . . . .	180
Favorevoli . . . . .	168
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Modificazione all'articolo 9 della legge 12 giugno 1913, n. 611, concernente provvedimenti per la protezione degli animali (N. 183-A):

Senatori votanti . . . . .	180
Favorevoli . . . . .	168
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Applicazione del contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche (N. 533):

Senatori votanti . . . . .	180
Favorevoli . . . . .	160
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, che reca provve-

dimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali (N. 466-A):

Senatori votanti . . . . .	180
Favorevoli . . . . .	167
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 632, riguardante il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea (N. 483):

Senatori votanti . . . . .	180
Favorevoli . . . . .	166
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 902, riguardante la devoluzione al bilancio autonomo dell'amministrazione postale telegrafica di alcuni cespiti di entrata relativi al servizio delle Casse di risparmio postali e la prescrizione di alcuni piccoli crediti infruttiferi su libretti delle Casse stesse (N. 543):

Senatori votanti . . . . .	180
Favorevoli . . . . .	166
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 18 aprile 1926, n. 755, riflettente il trattamento economico del personale attualmente in pensione addetto all'ispettorato superiore delle opere pubbliche delle colonie (N. 512):

Senatori votanti . . . . .	180
Favorevoli . . . . .	165
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 768, che ammette nuove

merci al beneficio della temporanea importazione (N. 446):

Senatori votanti . . . . .	180
Favorevoli . . . . .	170
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 10 maggio 1925, n. 645, per l'estensione del personale doganale proveniente dalla cessata amministrazione austriaca (N. 457):

Senatori votanti . . . . .	180
Favorevoli . . . . .	168
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 889, concernente la ricostruzione di case canoniche, di Chiese non sussidiate dallo Stato e di altri edifici ecclesiastici, destinati a scopo di beneficenza nel comune di Messina (N. 548):

Senatori votanti . . . . .	180
Favorevoli . . . . .	164
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Convalidazione dei decreti Reali relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-1926 (N. 551):

Senatori votanti . . . . .	180
Favorevoli . . . . .	155
Contrari . . . . .	25

Il Senato approva.

#### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Zippel a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ZIPPEL. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926 N. 908 concernente la liquidazione dell'Istituto pensioni per impiegati in Trieste e degli altri Istituti esercenti l'assicurazione pensioni nelle nuove provincie in base alla abrogata legislazione ex austriaca ». (545).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Zippel della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 maggio 1926, n. 831, recante variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1925-26 » (N. 555).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 maggio 1926, n. 931 recante variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1925-26 ».

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 27 maggio 1926, n. 931, concernente variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1925-26.

*Regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 931, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 132, del 9 giugno 1926.*

#### VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 727;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, assoluta ed urgente, di provvedere alle spese per la riparazione dei danni prodotti dalle alluvioni nell'Italia Settentrionale e Centrale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

*Aumenti:*

Cap. n. 47 - Spese per il servizio di piena, ecc., nell'Italia settentrionale, ecc. . . . .	L. 700,000
Cap. n. 48 - Spese per il servizio di piena, ecc., nelle Province Venete e di Mantova . . . . .	650,000
Cap. n. 64 - Spese per il servizio di piena ecc., nell'Italia centrale . . . . .	350,000
	<hr/>
	L. 1,700,000

*Diminuzioni:*

Cap. n. 43 - Manutenzione e riparazione opere idrauliche (Italia settentrionale) . . . . .	L. 800,000
Cap. n. 53 - Escavazione dei porti nelle Province Venete . . . . .	550,000
Cap. n. 54 - Illuminazione delle aree portuali nell'Italia settentrionale, ecc. . . . .	250,000
Cap. n. 60 - Manutenzione delle vie navigabili (Italia centrale) . . . . .	50,000
Cap. n. 66 - Manutenzione e riparazione dei porti dell'Italia centrale . . . . .	50,000
	<hr/>
	L. 1,700,000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - VOLPI - GIURIATI.

Visto, Il Guardasigilli: Rocco.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno, chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari di carattere finanziario, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1926-1927 » (N. 564).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimento vari di carattere finanziario, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio 1926-27 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 564).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 7 ottobre 1926, nn. 1708 e 1713, concernenti variazioni di bilancio, autorizzazione di spese e provvedimenti a favore della Basilicata.

(Approvato).

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 7 ottobre 1926, nn. 1710, 1711 e 1712, coi quali sono state autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle Finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27.

(Approvato).

## ALLEGATO.

I. *Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1708, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

## RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 giugno 1926, n. 1065 ; 17 giugno 1926, nn. 996 e 997 ;  
3 giugno 1926, nn. 911, 921, 922, 923 e 924 ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni di stanziamento agli stati di previsione della spesa dell'esercizio finanziario in corso ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

## Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici e della guerra per l'esercizio finanziario 1926-27 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

## Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno verrà stanziata annualmente, a cominciare dall'esercizio finanziario 1926-1927, la somma di lire 400,000, quale contributo dello Stato nell'onere degli interessi a carico dell'Istituto professionale di San Michele, istituito in Roma col Regio decreto 4 febbraio 1926, n. 160.

Con decreti del ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni del bilancio per l'esercizio 1926-1927.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

## TABELLA A.

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE  
DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1926-27.

## MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento* :

Cap. n. 132 (modificata la denominazione) — Premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato — Premi di operosità, di rendimento o di economia ai salariati dello Stato — Spese per la Commissione artistica, ecc. L.	16,000
Cap. n. 326 (modificata la denominazione) — Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare, compresi i sali di chinino nelle cortecce di china, e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali — Spese di costruzione e adattamento dei laboratori e magazzini ad uso dell'Azienda medesima — Retribuzioni, paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali al personale tecnico, contabile ed operaio addetto all'Azienda del chinino, ecc.	—
Cap. n. 475 <i>bis</i> — Spese per la formazione del nuovo catasto nelle provincie che ne sono sprovviste, ecc.	14,000,000
Cap. n. 519 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. (Danni di guerra, ufficio centrale)	17,000
Cap. n. 520 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. (Danni di guerra, uffici provinciali)	133,000
Totale . . . L.	14,166,000

b) *In diminuzione* :

Cap. n. 129. — Spese generali d'esercizio della Regia Zecca, ecc.	L. 16,000
Cap. n. 471. — Spese per la formazione delle mappe geometriche, ecc. (soppresso)	(a) 5,500,000
Cap. n. 472. — Spese per la formazione del nuovo catasto nelle provincie toscane (soppresso)	(a) 3,500,000
Cap. n. 473. — Spese per la formazione del nuovo catasto nelle provincie di Belluno e di Udine (soppresso)	(a) 2,500,000
Cap. n. 474. — Spese per la formazione del nuovo catasto nelle provincie di Ascoli Piceno, Macerata, ecc. (soppresso)	(a) 2,000,000
Cap. n. 475. — Spese per l'esecuzione mediante appalto delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe catastali, ecc. (soppresso)	(a) 500,000
Cap. n. 514. — Saldi in contanti della indennità, ecc.	2,000,000
Cap. n. 517. — Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei reparti speciali, ecc. (danni di guerra)	150,000
Totale . . . L.	16,166,000

(a) Tutti gli atti emessi con imputazione ai capitoli dal 471 al 475 s'intendono riferiti al cap. n. 475-*bis*.

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

a) <i>In aumento</i> :	
Cap. n. 23 bis (nuovo). — Compensi ai componenti il tribunale delle acque pubbliche . . . . .	L. 30,000
=====	
b) <i>In diminuzione</i> :	
Cap. n. 61. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc.	L. 15,000
Cap. n. 62. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio, ecc. . . . .	15,000
-----	
Totale . . . . .	L. 30,000
=====	

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) <i>In aumento</i> :	
Cap. n. 10. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . .	L. 25,000
Cap. n. 12. — Sussidi ad impiegati, ecc. . . . .	7,000
-----	
Totale . . . . .	L. 32,000
=====	
b) <i>In diminuzione</i> :	
Cap. n. 31. — Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria, ecc. . . . .	L. 32,000
=====	

## MINISTERO DELLE COLONIE

a) <i>In aumento</i> :	
Cap. n. 34 bis (nuovo). — Spese per la costruzione di un Ossario in Asmara, per raccogliervi i resti degli italiani caduti sul campo di Adua . . . . .	L. 200,000
=====	
b) <i>In diminuzione</i> :	
Cap. n. 24. — Somma da porsi a disposizione dei governatori, ecc. . . . .	L. 200,000
=====	

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) <i>In aumento</i> :	
Cap. n. 53. — Spese per gli esami, ecc. . . . .	L. 1,500,000
Cap. n. 68. — (Modificata la denominazione). Posti gratuiti nei convitti nazionali, nel convitto di Tolmino, nel convitto principe di Napoli, ecc. . . . .	L. 210,000
Cap. n. 180. — (Aggiunto) (in conto competenza). Spese per il riordinamento ed il funzionamento della biblioteca, ecc. . . . .	15,000
-----	
Totale . . . . .	L. 1,725,000
=====	

b) *In diminuzione* :

Cap. n. 37. — Retribuzione ai maestri dei comuni della Val d'Aosta, ecc. . . . .	L.	15,000
		=====

## MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento* :

Cap. n. 37. — Sussidi diversi di pubblica beneficenza ecc.		500,000
Cap. n. 61 (modificata la denominazione). — Spese per pubblicazioni, arredi e materiali per la biblioteca e per il gabinetto fotografico della direzione generale della sanità pubblica; ricompense ai benemeriti della sanità pubblica e spese in occasione di visite di Commissioni sanitarie estere . . . . .		30,000
		-----

Totale . . . L. 530,000

=====

b) *In diminuzione* :

Cap. n. 56. — Spese occorrenti per la esecuzione del Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732, ecc. . . . .		30,000
		=====

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento* :

Cap. n. 30 (modificata la denominazione). — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero e per la raccolta di riproduzioni fotografiche delle opere pubbliche in corso di esecuzione . . . . .	L.	100,000
		=====

b) *In diminuzione* :

Cap. n. 45. — Manutenzione e riparazione, ecc. . . . .	L.	100,000
		=====

## MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento* :

Cap. n. 31. — Spese varie per istruzioni degli ufficiali, ecc. . . . .	L.	150,000
		=====

b) *In diminuzione* :

Cap. n. 67. — Fondo a disposizione per eventuali deficienze, ecc. . . . .	L.	150,000
		=====

Visto, d'ordine di S. M. il Re :

*Il Ministro delle Finanze*

VOLPI.

II. Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1713, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Ritenuta l'urgenza e la necessità, per speciali circostanze, di provvidenze dirette a mettere in grado l'Amministrazione provinciale di Potenza di far fronte alla spesa necessaria per quel manicomio provinciale, nonché alla copertura delle spese che occorrono per quel tubercolosario, per quegli istituti clinici e laboratorio di profilassi contro la tubercolosi, la malaria e le altre malattie infettive in Basilicata;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro Ministro segretario di Stato per l'interno;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1.

È autorizzata la concessione, sui fondi degli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, di un mutuo fino all'importo di lire 4,000,000 a favore della provincia di Potenza per il compimento del manicomio.

Tale mutuo sarà concesso col concorso governativo del 4 per cento nel pagamento degli interessi.

La concessione di cui nel presente articolo sarà regolata dalle disposizioni vigenti sui mutui della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Lo Stato assume a suo carico fino alla concorrenza massima di 10,000,000 di lire ripartite negli esercizi finanziari 1926-27, 1927-28 e 1928-29, la spesa delle opere che ai termini degli articoli 5, 7, 8 e 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e della legge 24 luglio 1919, n. 1382, la provincia di Potenza deve eseguire ai fini della vigilanza igienica e della profilassi contro la tubercolosi, la malaria e le altre malattie infettive.

L'esecuzione di tali opere avrà luogo a cura della provincia suddetta in base a progetti da approvarsi dal Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) e al pagamento relativo sarà provveduto dal Ministero delle finanze su certificati di avanzamento dei lavori vistati dal Genio civile.

La indicata somma di lire 10,000,000 sarà prelevata dall'avanzo effettivo risultante dal consuntivo dell'esercizio finanziario 1925-26 di cui al Regio decreto 5 giugno 1926, n. 990.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione del Ministero delle finanze le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

III. Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1710. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto in lire 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-1927, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 2,392,401, rimane disponibile la somma di lire 27,607,599 ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze :

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 14ª prelevazione nella somma di lire 107,000, da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio medesimo :

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 710 (aggiunto - in conto competenza). — Opere di restauro e miglioramento del palazzo del Senato . . . L.	37,000
---	--------

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Cap. n. 96. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e d'istituti d'arte, ecc. L.	20,000
--	--------

Cap. n. 161-ter (nuovo). — Contributo dello Stato all'Ente autonomo per i corsi di letteratura e coltura italiana per stranieri presso la Regia Università di Perugia, per il periodo dal 1º gennaio 1926 al 30 giugno 1926 (Regio decreto 25 marzo 1926, n. 680) . . . . .	50,000
---	--------

L.	107,000
----	---------

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

IV. *Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1711, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 1926.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con Regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto in lire 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-1927, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 2,499,401, rimane disponibile la somma di lire 27,500,599 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al cap. n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 15<sup>a</sup> prelevazione nella somma di lire 980,000, da iscriversi, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio medesimo :

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Cap. n. 20. — Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza, ecc. . . . .	L.	300,000
--	----	---------

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Cap. n. 153. — Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli osservatori astronomici, ecc. . . . .	L.	80,000
--	----	--------

Cap. n. 164 <i>ter</i> . — Lavori urgenti di conservazione e restauro di edifici monumentali, ecc. . . . .		100,000
--	--	---------

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

Cap. n. 171-bis (nuovo). — Spese per il trasferimento in nuove sedi del Regio istituto superiore agrario e del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano . . . . .	L.	500,000
	L.	980,000
		=====

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

V. *Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1712, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 1926.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto in lire 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 3,479,401, rimane disponibile la somma di lire 26,520,599 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 16ª prelevazione nella somma di lire 200 mila, da inscrivere al cap. n. 37 « Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — PORNATA DEL 7 DICEMBRE 1926

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 9 novembre 1926, n. 1881, che modifica il Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1558, relativo ai servizi per la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti ai cittadini di Stati già nemici » (N. 570).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 novembre 1926, n. 1881, che modifica il Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1558, relativo ai servizi per la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti ai cittadini di Stati già nemici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 9 novembre 1926, n. 1881, contenente modifiche al Regio decreto 30 agosto 1925, n. 1558, relativo ai servizi per la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti a cittadini di Stati già nemici.

ALLEGATO:

*Regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 1881, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1926, n. 261.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1558;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 e ritenuta la necessità e l'urgenza di apportare talune modifiche al Regio decreto-legge predetto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Ministro delle finanze;

abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio speciale autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti a cittadini di Stati già nemici, previsto dal Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1558, è posto alla diretta dipendenza del Ministro delle finanze.

Art. 2.

L'emanazione dei provvedimenti, e l'esercizio delle funzioni di vigilanza e delle attribuzioni, nessuna esclusa, di cui al Regio decreto-legge previsto all'articolo precedente, nonché le funzioni della Commissione giurisdizionale spettano al Ministro delle finanze.

Art. 3.

Il Ministro potrà farsi sostituire nell'esercizio di tutte le prerogative, funzioni ed attribuzioni sopra indicate, compresa la vidimazione degli ordinativi di pagamento, dal Capo dell'Ufficio speciale, da un Consigliere della Corte di Cassazione, ovvero da un Consigliere di Stato, da esso designato con proprio decreto.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni in contraddizione col presente decreto.

## Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1926.

F.to: VITTORIO EMANUELE

Controfirmato: MUSSOLINI.

» VOLPI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Convalidazione del Regio decreto 9 novembre 1926, n. 1880, che autorizza una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27. » (N. 577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 9 novembre 1926, n. 1880, che autorizza una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti, di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convalidato il Regio decreto 9 novembre 1926, n. 1880, che autorizza una prelevazione di lire 500.000, dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27, a favore del capitolo n. 37 « Sussidi diversi di

pubblica beneficenza, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo.

ALLEGATO.

*Regio decreto 9 novembre 1926, n. 1880, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 261 del 12 novembre 1926.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto in lire 30.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-1927, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 3.764.401, rimane disponibile la somma di lire 26.235.599;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-1927, è autorizzata una 18<sup>a</sup> prelevazione nella somma di lire 500.000, da assegnare al cap. n. 37: « Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Re-

gno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
VOLPI

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 161, concernente il trattamento di previdenza per il personale del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia ». (N. 498).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 161, concernente il trattamento di previdenza per il personale del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia »:

Prego il senatore, segretario, onor. Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 161, concernente il trattamento di previdenza per il personale del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia.

*Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 161, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 36 del 13 febbraio 1926.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge 26 maggio 1918, numero 739;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto coi ministri delle finanze e delle comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio consortile 1924-25 il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana verserà, oltre il contributo previsto dall'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, un contributo nella misura di lire 0.25 per ogni tonnellata di zolfo venduto e consegnato, destinato a concorrere al trattamento di previdenza del personale dipendente dal Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo.

Il predetto contributo aggiuntivo sarà provvisoriamente aumentato di lire 0.25 per tonnellata finchè, con tale ulteriore aumento, sia stata versata la somma corrispondente all'ammontare del contributo di lire 0.25 per ogni tonnellata di zolfo venduto e consegnato negli esercizi consortili dal 1918-19 al 1923-24 inclusi.

Con decreto del ministro per l'economia nazionale saranno approvate le norme concernenti il trattamento di previdenza del predetto personale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

MUSSOLINI

BELLUZZO

VOLPI

CIANO

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, che stabilisce miglioramenti economici per il personale insegnante delle Regie scuole medie professionali » (Numero 509).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, che stabilisce miglioramenti economici per il personale insegnante delle Regie scuole medie professionali ».

Pregò il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, che stabilisce miglioramenti economici per il personale insegnante delle Regie scuole medie professionali.

*Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 37 del 15 febbraio 1926.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le sue successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3144, concernente l'ordinamento gerarchico delle Regie scuole medie industriali;

Visto il Regio decreto 15 maggio 1924, numero 749, sull'ordinamento dell'istruzione media commerciale;

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, numero 3127, e 21 maggio 1924, n. 1200;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con quelli per l'istruzione e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella di classificazione per gradi dei professori titolari delle Regie scuole medie industriali e commerciali stabilita con l'allegato VIII del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed applicata con i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3144, e 15 maggio 1924, n. 749, viene modificata a decorrere dal 1° gennaio 1926, in conformità degli articoli seguenti.

Art. 2.

I professori titolari dei Regi Istituti industriali e commerciali (ruolo A) raggiungono il settimo grado dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato conseguendo la promozione dal nono grado all'ottavo dopo otto anni e la promozione dall'ottavo grado al settimo dopo altri otto anni. Durante la permanenza nei gradi, usufruiscono degli aumenti di stipendio previsti dall'allegato III del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in conformità dei periodi stabiliti per il personale del Gruppo A a cui essi appartengono.

## Art. 3.

I professori titolari delle Regie scuole di tirocinio, delle Regie scuole professionali femminili, delle Regie scuole commerciali (ruolo B) raggiungono l'ottavo grado dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato conseguendo la promozione dal decimo grado al nono dopo cinque anni, e la promozione dal nono grado all'ottavo dopo altri cinque. Durante la permanenza nei gradi, usufruiscono degli aumenti di stipendio previsti dall'allegato III del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in conformità dei periodi stabiliti per il personale del Gruppo A a cui essi appartengono.

## Art. 4.

I professori titolari delle Regie scuole di avviamento (ruolo C) raggiungono il nono grado dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato conseguendo la promozione dall'undicesimo grado al decimo dopo cinque anni e la promozione dal decimo grado al nono dopo altri sei anni. Durante la permanenza nei gradi usufruiscono degli aumenti di stipendio previsti dall'Allegato III del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in conformità dei periodi stabiliti per il personale del Gruppo B a cui essi appartengono.

## Art. 5.

All'atto dell'applicazione del presente decreto il personale titolare delle Regie scuole medie industriali e commerciali sarà collocato nel grado e con lo stipendio che ad esso compete in base all'anzianità precedentemente conseguita.

## Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche al personale insegnante delle scuole ed Istituti di cui all'allegato A del Regio decreto 21 maggio 1924, n. 1200, in quanto il medesimo sia compreso nell'allegato VIII al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

## Art. 7.

Con decreti del ministro per le finanze sarà provveduto allo stanziamento nei bilanci rispet-

tivamente del Ministero dell'economia nazionale e di quello dell'istruzione delle somme necessarie per l'applicazione del presente decreto.

## Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

BELLUZZO

FEDELE

VOLPI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 893, concernente la abrogazione del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1031, relativo alla moratoria italo-austriaca » (N. 553).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 893, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1031, relativo alla moratoria italo austriaca ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne darne lettura.

AGNETTI, segretario, legge:

## Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 893, concernente la abrogazione del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1031, relativo alla moratoria italo-austriaca.

## ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 893, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 129 del 5 giugno 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

## RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322, concernente l'approvazione del Trattato di pace concluso tra l'Italia e l'Austria a San Germano il 10 settembre 1919, e l'annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia;

Visto il Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1031, riguardante il divieto di pagamento e la sospensione delle procedure giudiziarie per l'esazione di crediti contro debitori residenti in Austria;

Visto il Regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3154, che dà piena ed intera esecuzione all'accordo stipulato tra il Regno d'Italia e la Repubblica austriaca il 6 aprile 1922, circa il pagamento dei debiti e l'incasso dei crediti privati;

Visto il Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 382, relativo all'istituzione a Trieste di una sezione autonoma dell'ufficio di verifica e compensazione;

Visto il Regio decreto-legge 3 agosto 1925, n. 2148, concernente la moratoria Fiume-Austria;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro degli affari esteri, col Ministro per la giustizia e gli affari di culto, e col Ministro delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Il Regio decreto-legge 21 luglio 1921, numero 1031, riguardante il divieto di pagamento e la sospensione delle procedure giudiziarie per l'esazione dei crediti contro debitori residenti in Austria, è abrogato.

## Art. 2.

Restano in vigore il Regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3154, che dà piena ed intera esecuzione all'accordo stipulato il 6 aprile 1922 tra il Regno d'Italia e la Repubblica austriaca per il pagamento dei debiti e l'incasso dei crediti privati; il Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 382, che istituisce a Trieste una sezione autonoma dell'ufficio di verifica e compensazione; il Regio decreto-legge 3 agosto 1925, n. 2148, concernente la moratoria Fiume-Austria.

## Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

BELLUZZO

MUSSOLINI

ROCCO

VOLPI

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 953, che estende i poteri del Commissario presso l'Unione militare in Roma »  
(N. 557).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 953, che estende i poteri del Commissario presso l'Unione militare in Roma ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 3 giugno 1926, n. 953, che estende i poteri del commissario presso l'Unione Militare con sede in Roma.

*Regio decreto 3 giugno 1926, n. 953, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 136 del 14 giugno 1926.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Visto il decreto del Prefetto di Roma in data 10 febbraio 1926, n. 4036, che, in applicazione dell'art. 3 della legge comunale e provinciale, testo unico del 4 febbraio 1915, numero 148, dichiara sciolto il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo denominata « Unione Militare » e nomina un Commissario straordinario, affidandogli temporaneamente tutte le attribuzioni del Consiglio e delle altre cariche sociali;

Ritenuta la necessità urgente di assicurare che la gestione straordinaria si svolga senza ostacoli ai fini del riordinamento della società nel suo particolare interesse non meno che in quello degli aventi diritto da essa e dell'ordine pubblico;

Visto l'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Economia Nazionale, di concerto col Capo

del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato per la Guerra e del Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutta la durata dell'Amministrazione provvisoria il Commissario straordinario, incaricato della gestione dell'Unione Militare, con sede in Roma, avrà tutti i poteri che a norma di legge e dello statuto sociale spettano al Consiglio di amministrazione ed all'assemblea dei soci, e potrà anche procedere, occorrendo, alla revisione e alla riforma dello statuto sociale con deliberazione motivata da sottoporre alla omologazione del Tribunale competente.

Il Commissario medesimo ha facoltà di aggregarsi altre persone di sua scelta per coadiuvarlo e supplirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 2.

Nel termine di mesi sei dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Commissario straordinario promuoverà la riunione dell'assemblea generale dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Il termine suindicato potrà, su proposta dello stesso Commissario, essere prorogato dal Prefetto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE

Controfirmati: MUSSOLINI  
FEDERZONI  
BELLUZZO

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1926

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del R. decreto 6 aprile 1926, n. 914, concernente il contributo dello Stato al comune di Verona nelle spese per la istruzione elementare » (N. 546).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 aprile 1926, n. 914, concernente il contributo dello Stato al comune di Verona nelle spese per l'istruzione elementare ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

**AGNETTI, segretario, legge:**

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 aprile 1926, n. 914, concernente il contributo dello Stato al Comune di Verona nelle spese per l'istruzione elementare.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 6 aprile 1926, n. 914, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 131 dell'8 giugno 1926.*

**VITTORIO EMANUELE III**

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione.*

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di regolare il contributo dovuto dallo Stato al comune di Verona nelle spese per gli stipendi ai maestri elementari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segreta-

rio di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I concorsi e i rimborsi scolastici a carico dello Stato, dovuti al comune di Verona, fino al 30 giugno 1925, in applicazione del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239, e del Regio decreto 13 maggio 1920, n. 1129, verranno liquidati sulla base degli stipendi minimi dell'organico comunale in vigore al 30 aprile 1919, accresciuti degli aumenti sessennali e di quelli di cui al decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

A decorrere dal 1° luglio 1925 la percentuale stabilita per il Comune predetto, ai termini dell'articolo 2, lettera b), del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1722, è elevata da 50 a 78.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge da parte del Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

FEDELE

VOLPI.

V. — *Il Guardasigilli:* Rocco.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1486, recante provvedimenti per la disciplina e il coordinamento delle pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sport e delle commemorazioni e onoranze » (Numero 562).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1486, recante provvedimenti per la disciplina ed il coordinamento delle pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sport e delle commemorazioni ed onoranze ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1486, recante provvedimenti per la disciplina ed il coordinamento delle pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sport e delle commemorazioni ed onoranze.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » 7 settembre 1926, n. 208.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare e coordinare le pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sport e le commemorazioni ed onoranze, per renderle più rispondenti alla loro specifica funzione, ed assicurarne la migliore riuscita;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per la pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le pubbliche manifestazioni di scienza, intellettualità, beneficenza, sport e le commemorazioni ed onoranze, non possono aver luogo, salve le eccezioni stabilite nel presente decreto-legge, senza la preventiva autorizzazione del Prefetto della Provincia, nella quale la manifestazione deve essere tenuta, sentita la Commissione di cui al successivo art. 4.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è data dal Capo del Governo, sentiti i Ministri interessati, quando le manifestazioni assumono importanza nazionale.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'articolo precedente non potrà essere concessa alle manifestazioni che comunque contrastano con la coscienza nazionale, ed a quelle che per deficienza di mezzi, per imperfetta organizzazione, per concorrenza di altre simili manifestazioni nello stesso periodo, non danno garanzia di raggiungere il fine che si propongono.

Il Capo del Governo, sentiti i Ministri interessati, ed il Prefetto della Provincia, sentita la Commissione di cui all'art. 4 del presente decreto-legge, possono apportare modifiche ai programmi, spostamenti alle date, e disporre la fusione di più iniziative.

Art. 3.

Non sono sottoposte alla autorizzazione di cui all'art. 1 del presente decreto-legge le manifestazioni ufficiali, quelle autorizzate con legge speciale oppure in modo permanente a norma delle vigenti disposizioni, e le tradizionali, delle quali ultime, però, dovrà essere dato avviso al Prefetto almeno un mese prima.

Spetta al Prefetto della Provincia, sentita la Commissione di cui all'articolo seguente, riconoscere la tradizionalità delle manifestazioni agli effetti del comma precedente.

Art. 4.

È costituita in ogni Provincia una Commissione composta del Prefetto che la presiede, del comandante del presidio, o di un suo delegato, del provveditore agli studi, o di un suo delegato, del segretario politico provin-

ziale della Federazione fascista, e del sindaco del capoluogo della Provincia.

Fa parte della Commissione di cui al comma precedente un ufficiale superiore della Regia marina, delegato dal Comando della piazza militare marittima, o dal Comando di marina, quando la Commissione è chiamata ad esaminare domande di autorizzazione di manifestazioni che debbono aver luogo in località sede di Piazza marittima o di Comando di marina.

La Commissione esercita le attribuzioni deferitele dal presente decreto-legge, ed è convocata dal Prefetto, di regola ogni mese, ed inoltre, ogni qualvolta il Prefetto lo ritenga necessario.

Il Prefetto della Provincia può adottare tutti i provvedimenti a lui deferiti dal presente decreto-legge, senza udire il parere della Commissione di cui al primo comma del presente articolo, nei casi urgenti e quando la Commissione regolarmente convocata non abbia raggiunto il numero legale per deliberare

#### Art. 5.

Le domande di autorizzazione di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, corredate dell'elenco dei promotori, del piano finanziario e del programma della manifestazione devono pervenire, almeno un mese prima della data fissata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, se le manifestazioni devono essere autorizzate dal Capo del Governo, od alla Prefettura, se l'autorizzazione è di competenza del Prefetto.

I provvedimenti adottati dal Prefetto, a termini del presente decreto-legge, sono provvedimenti definitivi.

#### Art. 6.

L'autorizzazione di cui al presente decreto-legge non dispensa dalla osservanza delle altre disposizioni vigenti nella materia, le quali pertanto continueranno ad avere pieno vigore.

Nulla è innovato alle disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, concernente le fiere ed esposizioni nazionali ed internazionali.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
FEDERZONI  
FEDELE.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 1779, che dichiara festivo, a tutti gli effetti civili, il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma » (N. 569).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 1779, che dichiara festivo, a tutti gli effetti civili, il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 1779, che dichiara festivo, a tutti gli effetti civili, il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma.

## ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1779, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1926 n. 247.*

## VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, convertito nella legge 26 novembre 1925, n. 2030;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere a dichiarare festivo a tutti gli effetti civili il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, è dichiarato festivo a tutti gli effetti civili.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195, che abolisce i Consigli di amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari » (N. 499).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1926, n. 195, che abolisce i Consigli di amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195, che abolisce i Consigli di amministrazione dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari.

*Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 37 del 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'Amministrazione e contabilità dei Corpi, gli istituti e gli stabilimenti militari;

Visto il Regio decreto 6 agosto 1911, numero 1413, che approva il regolamento per l'Amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari;

Visto il Regio decreto 9 agosto 1914, numero 1419, che approva il regolamento per servizio del materiale di artiglieria;

Visto il Regio decreto 18 novembre 1923, numero 2240, recante le nuove disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con Regio decreto 23 maggio 1923, n. 287;

Visto il Regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2253 relativo al decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1926, tutti i Consigli di amministrazione dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, nessuno escluso, saranno soppressi e la gestione dei fondi e dei materiali pel servizio dell'Esercito sarà affidato ad agenti singoli ed a consegnatari responsabili.

#### Art. 2.

Il comandante o direttore ha l'alta vigilanza sulla gestione amministrativa del Corpo, Istituto o Stabilimento militare da lui dipendente e può, sempre quando lo creda, intervenire negli atti relativi a tale gestione, provvedendo, ove occorra, sotto la sua personale responsabilità.

Salve le eccezioni che saranno stabilite dai vari regolamenti, la gestione amministrativa di ciascun Corpo, Istituto o Stabilimento militare sarà esercitata dall'ufficiale, per anzianità o per grado, immediatamente inferiore al comandante o direttore, coadiuvato da un ufficio di amministrazione da lui dipendente.

La composizione dell'Ufficio di amministrazione, le sue attribuzioni e quelle dell'ufficiale che esercita la gestione, nonchè del direttore dei conti, la designazione e le attribuzioni dei consegnatari degli Enti militari, la natura ed i limiti delle responsabilità del predetto ufficiale, del Capo dell'Ufficio di amministrazione, delle persone addette all'ufficio medesimo, o da esso dipendenti, del direttore dei Conti, nonchè dei consegnatari, saranno determinati dai vari regolamenti.

#### Art. 3.

La gestione dei beni costituenti legati, fondazioni o donazioni a favore del Regio esercito, la quale deve essere tenuta distinta da quella dei fondi del bilancio dello Stato, continuerà ad essere affidata all'ente indicato nelle rispettive tavole di fondazione.

Se le tavole di fondazione indicano, per la

gestione predetta, il Consiglio di Amministrazione di un Corpo, Istituto o Stabilimento militare, si provvede a termini del successivo articolo 4.

#### Art. 4.

Le dichiarazioni di provenienza dal servizio delle infermità di guerra, le dichiarazioni relative alle cause delle perdite ed avarie, la valutazione dei quadrupedi perduti, le dichiarazioni di fuori servizio e di fuori uso di materiali ed eventualmente altre speciali attribuzioni, attualmente esercitate dai Consigli di amministrazione, potranno dai vari regolamenti essere devolute a speciali apposite Commissioni da nominarsi dal Comandante o direttore, secondo che sarà stabilito dai regolamenti stessi.

#### Art. 5.

Il direttore dei conti, quando riconosca che nella determinazione adottata o nella disposizione impartita dal Comandante o direttore, dall'ufficiale che esercita la gestione, o dal Capo dell'Ufficio di amministrazione, sussiste qualsiasi motivo d'irregolarità, deve farne oggetto di rilievo scritto, presentandolo al Capo dell'Ufficio di amministrazione.

Questi, se trattasi di determinazione adottata o di disposizione impartita da lui personalmente, ove giudichi non fondato il rilievo, o, comunque, necessario che la determinazione o la disposizione abbia corso, ne dà ordine scritto al direttore dei conti, il quale deve eseguirlo.

Quando invece si tratta di determinazione adottata o di disposizione impartita dal comandante o direttore o dall'ufficiale che esercita la gestione, il Capo dell'Ufficio d'amministrazione trasmette il rilievo scritto dal direttore dei conti, per gli effetti di cui al precedente comma, all'ufficiale che esercita la gestione, il quale a sua volta lo rimette al comandante o direttore ove si tratti di determinazione adottata o di disposizione emanata dal medesimo.

#### Art. 6.

Con decreto Reale da emanarsi su proposta del ministro della guerra di concerto con

quello delle finanze, sentito il Consiglio di Stato, saranno introdotte nel regolamento per l'esecuzione della legge 17 luglio 1910, n. 511, approvato con Regio decreto 6 agosto 1911, n. 1413, e negli altri regolamenti relativi ai vari servizi interessanti, le modificazioni conseguenti dalla disposizione del presente decreto e saranno emanate tutte le altre norme di coordinamento, completamento ed esecutive in dipendenza del decreto stesso.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1926 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
VOLPI

V. — *I Guardasigilli*: Rocco.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** Procederemo alla votazione allo scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albini, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bellini, Beneventano, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bollati, Bombig, Boncompagni, Bonzani, Borromeo, Borsarelli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Callaini, Carissimo, Cassis, Cataldi, Cattaneo, Cavallero, Chersich, Cito Filomarino, Cocchia, Conti, Corbino, Cornaggia, Credaro.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Cupis, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio.

Faelli, Fano, Ferraris Maggiorino, Ferri, Francica-Nava.

Garbasso, Garofalo, Gherardini, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Davide, Giordano Apostoli, Gonzaga, Grandi, Gualterio.

Imperiali.

Lagasi, Loria, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marciano, Martinez, Martino, Mayer, Millo, Molmenti, Montresor, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Palumbo, Pantano, Pascale, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Peano, Perla, Pironti, Pitacco, Podestà.

Raineri, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Federico, Rolandi Ricci, Rossi Giovanni, Rota Attilio.

Salata, Sanjust di Teulada, San Martino Sanminiattelli, Schanzer, Scherillo, Sechi, Silj, Silvestri, Simonetta, Sitta, Sormani, Squitti Suardi, Supino.

Tanari, Thaon di Revel, Tommasi, Torraca, Treccani.

Venturi, Vigliani.

Zerboglio, Zippel, Zupelli.

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 27 maggio 1926, n. 831, recante variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1925-1926 (N. 555):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	127
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari di carattere finanziario, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1926-27 (N. 564):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	127
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 novembre 1926, n. 1881, che modifica il Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1558, relativo ai servizi per la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti ai cittadini di Stati già nemici (N. 570):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	125
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Convalidazione del Regio decreto 9 novembre 1926, n. 1880, che autorizza una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 577):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	122
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 161, concernente il trattamento di previdenza per il personale del sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia (N. 498):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	122
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, che stabilisce miglioramenti economici per il personale insegnante delle Regie scuole medie professionali (N. 509):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	121
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1486, recante provvedimenti per la disciplina ed il coordinamento delle pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sport e delle commemorazioni ed onoranze (N. 562):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	123
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 1779, che dichiara festivo, a tutti gli effetti civili, il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma (N. 569):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	117
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195, che abolisce

i Consigli di amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari (N. 499):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	125
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 893, concernente la abrogazione del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1031, relativo alla moratoria italo-austriaca (N. 553):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	121
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 953, che estende i poteri del Commissario presso l'Unione militare in Roma (N. 557):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	120
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 aprile 1926, n. 914, concernente il contributo dello Stato al comune di Verona nelle spese per l'istruzione elementare (N. 546):

Senatori votanti . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	122
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

#### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Pironti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1887, che proroga il termine per

la riduzione delle eccedenze di sovrimposte provinciali e comunali » (578).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pironti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Pregho l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla Presidenza.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Riferendomi alla interrogazione svolta in Senato nella tornata del 20 novembre 1924, alle dichiarazioni del ministro del tempo, alle proposte dell'interrogante successivamente presentate, interrogo il ministro delle finanze sui suoi intendimenti sulla riforma del sistema in vigore di procedura nell'accertamento delle imposte dirette.

Chiedo risposta scritta.

FROLA

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 riunione degli Uffici; alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1871, che impone l'obbligo del giuramento ai capitani e padroni marittimi (N. 575);

Modificazione della circoscrizione territoriale delle provincie di Parma, Pavia e Piacenza (N. 559);

Costituzione di una Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 567);

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1789, riflettente la concessione di un mutuo all'istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie (N. 566);

Conversione in legge del Regio decreto 27 maggio 1926, n. 928, riflettente « Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme sulle pensioni di guerra » (N. 547);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1831, recante l'autorizzazione per l'emissione di un nuovo prestito nazionale in difesa della valuta (N. 571);

Conversione in legge del Regio decreto 10 novembre 1926, n. 1869, recante disposizioni riguardanti l'emissione del nuovo prestito di cui al Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831 (N. 572).

La seduta è tolta (ore 18.5).

## ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Mercoledì 8 dicembre 1926

ALLE ORE 15

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 432, che aumenta il dazio di confine sulla carta da giornali (Numero 492);

Conversione in legge del Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1893, concernente l'ordinamento giuridico ed il trattamento economico del personale addetto al servizio dei *ferry-boats* attraverso lo stretto di Messina (N. 579);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 15 agosto 1926, n. 1865, riflettente l'aggiunta della voce «olio di oliva» alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle colonie italiane, approvata con Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, e quantitativo da ammettere con trattamento di favore durante il 1926 (N. 580);

Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite (N. 581);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1921, concernente la proroga dei termini per il collegio arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli istituti anticipatori dei danni di guerra (N. 582);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1903, col quale è istituito un servizio di investigazione politica (N. 583);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1923, col quale vengono unificate, coordinate ed integrate le disposizioni relative ai divieti di importazione e di esportazione di carattere economico (N. 584).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.